

XVI LEGISLATURA

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMMISSIONI RIUNITE (VIII e X)	<i>Pag.</i>	3
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	4
GIUSTIZIA (II)	»	14
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	17
DIFESA (IV)	»	22
FINANZE (VI)	»	29
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	42
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	43
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	44
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	48
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	49
AFFARI SOCIALI (XII)	»	54

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Popolo della Libertà: PdL; Partito Democratico: PD; Lega Nord Padania: LNP; Unione di Centro: UdC; Futuro e Libertà per l'Italia: FLI; Italia dei Valori: IdV; Misto: Misto; Misto-Alleanza per l'Italia: Misto-ApI; Misto-Noi Sud Libertà e Autonomia, I Popolari di Italia Domani: Misto-Noi Sud-PID; Misto-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MpA-Sud; Misto-Liberal Democratici-MAIE: Misto-LD-MAIE; Misto-Minoranze linguistiche: Misto-Min.ling.; Misto-Repubblicani, Azionisti, Alleanza di Centro: Misto-RAAdC.

AGRICOLTURA (XIII)	<i>Pag.</i>	58
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	»	61
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI ..	»	71
<i>INDICE GENERALE</i>	»	75

COMMISSIONI RIUNITE

**VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici)
e X (Attività produttive, commercio e turismo)**

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 3

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 14 dicembre 2010.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
15.40 alle 15.45.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Disposizioni in materia di etichettatura e di qualità dei prodotti alimentari. C. 2260-bis-B, approvato dalla Camera e modificato dalla 9 ^a Commissione permanente del Senato (Parere alla XIII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	4
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	11
DL 196/10: Disposizioni relative al subentro delle amministrazioni territoriali della regione Campania nelle attività di gestione del ciclo integrato dei rifiuti. Nuovo testo C. 3909 Governo (Parere alla VIII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con una condizione e un'osservazione</i>)	5
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	12
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	7
DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale. Atto n. 292 (Rilievi alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	7
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di istituzione della Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo – nelle province di Monza e della Brianza, di Fermo e di Barletta – Andria – Trani. Atto n. 299 (<i>Esame e rinvio</i>)	8
SEDE REFERENTE:	
Modifica all'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, concernente il divieto di indossare gli indumenti denominati <i>burqa</i> e <i>niqab</i> . C. 627 Binetti, C. 2422 Sbai, C. 2769 Cota, C. 3018 Mantini, C. 3020 Amici, C. 3183 Lanzillotta, C. 3205 Vassallo, C. 3368 Vaccaro, C. 3715 Reguzzoni, C. 3719 Garagnani e C. 3760 Bertolini (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) .	10
COMITATO RISTRETTO:	
Istituzione della Giornata della memoria per le vittime della mafia. C. 656 D'Antona, C. 883 Angela Napoli, C. 1925 Granata e C. 3179 Santelli	10

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Martedì 14 dicembre 2010. — Presidenza del presidente Isabella BERTOLINI.

La seduta comincia alle 9.40.

Disposizioni in materia di etichettatura e di qualità dei prodotti alimentari.

C. 2260-bis-B, approvato dalla Camera e modificato dalla 9^a Commissione permanente del Senato.

(Parere alla XIII Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Maria Piera PASTORE (LNP), *relatore*, dopo aver illustrato le modifiche apportate

dal Senato al testo deliberato dalla Camera in prima lettura, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

DL 196/10: Disposizioni relative al subentro delle amministrazioni territoriali della regione Campania nelle attività di gestione del ciclo integrato dei rifiuti. Nuovo testo C. 3909 Governo.

(Parere alla VIII Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole con una condizione e un'osservazione*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Giorgio Clelio STRACQUADANIO (Pdl), *relatore*, ricorda che il decreto-legge in esame è volto a stabilire le misure necessarie a consentire il subentro, da parte degli Enti territoriali campani nelle attività di gestione del ciclo integrato dei rifiuti, al fine di risolvere alcune criticità che si ritiene indispensabile affrontare con somma urgenza.

Il decreto-legge consta di 4 articoli, finalizzati a favorire il subentro delle amministrazioni territoriali della regione Campania – con particolare riguardo alle province – nelle attività di gestione del ciclo integrato dei rifiuti.

L'articolo 1 si compone di 7 commi: il comma 1 espunge tre siti di discarica dall'elenco delle discariche da realizzare ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto-legge n. 90/2008; il comma 2 prevede la possibilità, per il presidente della regione Campania, sentiti le province e gli enti locali interessati, di nominare commissari straordinari che abbiano adeguate competenze tecnico-giuridiche – secondo il testo modificato nella Commissione di merito – con potere di agire in deroga alla legislazione vigente in materia di appalti pubblici e di valutazione di impatto ambientale al fine di garantire la realizzazione urgente – secondo le mo-

difiche approvate nel corso dell'esame in Commissione – dei siti da destinare a discarica nonché ad impianti di trattamento o di smaltimento dei rifiuti destinati al recupero, produzione o fornitura di energia mediante trattamenti termici di rifiuti nella regione Campania; è inoltre esplicitata la procedura semplificata relativa alla valutazione di impatto ambientale (VIA), in luogo dell'originario richiamo all'analogia procedura prevista dal decreto legge 90 del 2008; i commi da 3 a 6, attraverso novelle ai precedenti decreti-legge n. 90/2008 e n. 195/2009, intervengono sulla gestione del ciclo dei rifiuti sia dal punto di vista tecnico, sia dal punto di vista istituzionale, stabilendo, in particolare, che nel caso di mancato rispetto, da parte dei comuni, degli obiettivi minimi di raccolta differenziata, il prefetto diffida il comune inadempiente a provvedere entro sei mesi, trascorsi i quali attiva le procedure per la nomina di un commissario *ad acta*; il comma 7 prevede la possibilità per il Governo di promuovere, nell'ambito di una seduta della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, convocata su richiesta della Regione, un accordo interregionale volto allo smaltimento dei rifiuti campani anche in altre regioni.

L'articolo aggiuntivo 1-*bis* – introdotto nel corso dell'esame presso la Commissione di merito – proroga al 31 dicembre 2011 il regime transitorio introdotto dall'articolo 11 del decreto legge 195 del 2009 che attribuisce alla competenza dei comuni le attività di raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti e di smaltimento o recupero inerenti alla raccolta differenziata; in tale ambito, tuttavia, la regione Campania può deliberare, su richiesta della provincia, la cessazione di tale regime transitorio; è inoltre prorogato al 31 dicembre 2011 il regime transitorio introdotto dal medesimo articolo 11 sulle modalità di calcolo e riscossione della Tarsu e della Tia.

L'articolo 2, comma 1, proroga la disposizione di cui all'articolo 13, comma 2,

del decreto-legge n. 195/2009, che aveva previsto l'applicazione degli ammortizzatori sociali in favore del personale non collocato nella dotazione organica dei Consorzi operanti nella regione Campania nel settore dei rifiuti; il comma 2 prevede che le funzioni del Consorzio unico di bacino delle province di Napoli e di Caserta (istituito dal decreto-legge n. 90/2008 unificando i consorzi delle due province) siano esercitate « separatamente, su base provinciale ». Nel corso dell'esame presso la Commissione di merito è stato introdotto un nuovo comma 2-*bis* che – attraverso l'aggiunta di un comma 3-*bis* all'articolo 13 del decreto legge 195 del 2009 – obbliga le società provinciali delle province della regione Campania a riassorbire il personale proveniente dai disciolti consorzi e le pubbliche amministrazioni a riassorbire il personale in esubero o in sovrannumero rispetto alle esigenze delle predette società.

L'articolo 3 reca disposizioni finanziarie di sostegno della gestione regionale del ciclo dei rifiuti, nonché misure volte alla copertura finanziaria degli accordi operativi per l'attuazione delle misure di compensazione ambientale.

L'articolo 4 dispone l'entrata in vigore del provvedimento il giorno successivo della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, va detto che secondo la consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale, la disciplina dei rifiuti si colloca nell'ambito della materia tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, di competenza esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione.

La Corte ha peraltro chiarito che, « quando gli interventi individuati come necessari e realizzati dallo Stato, in vista di interessi unitari di tutela ambientale, concernono l'uso del territorio, e in particolare la realizzazione di opere e di insediamenti atti a condizionare in modo rilevante lo stato e lo sviluppo di singole aree, l'intreccio, da un lato, con la competenza regionale concorrente in materia

di governo del territorio, oltre che con altre competenze regionali, dall'altro lato con gli interessi delle popolazioni insediate nei rispettivi territori, impone che siano adottate modalità di attuazione degli interventi medesimi che coinvolgano, attraverso opportune forme di collaborazione, le Regioni sul cui territorio gli interventi sono destinati a realizzarsi » (sentenza n. 62 del 2005).

Per quanto riguarda il rispetto degli altri principi costituzionali, appare opportuna una riflessione sull'articolo 2, comma 2-*bis*, introdotto dalla Commissione in sede referente, che – come detto – prevede l'obbligo delle società provinciali delle province campane di riassorbire il personale dei disciolti consorzi operanti nel settore dei rifiuti, secondo le esigenze prospettate nei piani industriali; e l'obbligo delle pubbliche amministrazioni, in deroga al blocco del turn over, di riassorbire il personale in esubero o in sovrannumero rispetto alle esigenze dei suddetti piani industriali, secondo un piano predisposto dalla Regione Campania di concerto con il Ministro del lavoro.

Al riguardo va notato che, a parte la genericità del termine « riassorbimento », che sembrerebbe voler implicare un'assunzione a tempo indeterminato, l'obbligo di assunzione da parte delle società provinciali dovrebbe essere valutato alla luce dell'autonomia ad esse riconosciuta dall'articolo 41 Cost., nonché dell'autonomia costituzionalmente garantita alle province.

L'obbligo di assunzione da parte delle pubbliche amministrazioni deve essere valutato alla luce del principio costituzionale del buon andamento e dell'imparzialità dell'amministrazione e, in particolare, alla luce dell'articolo 97, comma terzo, della Costituzione, ai sensi del quale agli impieghi delle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge.

Secondo la consolidata giurisprudenza costituzionale, la facoltà del legislatore di introdurre deroghe al principio del concorso pubblico deve essere « delimitata in modo rigoroso » (fra le più recenti, sentenze n. 195, n. 100 e n. 9 del 2010).

Simili deroghe possono infatti considerarsi legittime solo quando risultino funzionali alle esigenze di buon andamento dell'amministrazione e ove ricorrano « peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico idonee a giustificarle » (sentenza n. 293 del 2009).

Occorre altresì una riflessione sull'articolo 1, comma 2, del decreto-legge, che — come detto — prevede la possibilità, per il presidente della regione Campania, sentite le province e gli enti locali interessati, di nominare commissari straordinari per consentire la realizzazione urgente nel territorio campano di impianti destinati al recupero e al trattamento termico dei rifiuti con produzione di energia.

Stante il tenore letterale delle disposizioni in esame, l'esercizio della facoltà di nomina dei commissari straordinari è subordinata al presupposto dell'urgenza in relazione alla realizzazione degli impianti di cui sopra; in tal caso, il commissario opera in funzione di amministrazione aggiudicatrice e procede all'individuazione del soggetto aggiudicatario. Si fa riferimento, invece, alla « somma urgenza » per quanto riguarda la possibilità per il commissario di procedere alla individuazione delle aree di localizzazione degli impianti.

Al riguardo fa osservare che non è chiaro se i poteri assegnati ai commissari straordinari possano essere esercitati autonomamente dal presidente della regione Campania, cui compete la nomina dei commissari stessi.

L'articolo 1, comma 2, non reca disposizioni relative al numero ed alla durata dei commissari straordinari, né all'eventuale riparto di competenze tra gli stessi; tali aspetti potrebbero essere rimessi al Presidente della Regione.

Formula quindi una proposta di parere favorevole con una condizione e un'osservazione (*vedi allegato 2*).

Maria Elena STASI (PdL) chiede un chiarimento sulla condizione posta nella proposta di parere, osservando che non è la prima volta che si procede al riassor-

bimento del personale che svolge determinate mansioni.

Giorgio Clelio STRACQUADANIO (PdL) *relatore*, chiarisce che la disposizione configura l'assunzione da parte delle società provinciali del personale in questione come un obbligo e, inoltre, stabilisce che il personale che non possa essere assunto dalle predette società per lo svolgimento delle mansioni proprie debba essere assunto dalle pubbliche amministrazioni.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 9.50.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Martedì 14 dicembre 2010.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.15 alle 14.20.

**DELIBERAZIONE DI RILIEVI
SU ATTI DEL GOVERNO**

Martedì 14 dicembre 2010. — Presidenza del presidente Donato BRUNO.

La seduta comincia alle 14.20.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale.

Atto n. 292.

(Rilievi alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 2 dicembre 2010.

Gianclaudio BRESSA (PD) chiede quale sia l'organizzazione dei tempi di lavoro in relazione al provvedimento in esame.

Enrico LA LOGGIA (PdL) ricorda che la Commissione per il federalismo fiscale, da lui presieduta, è al momento chiamata ad esprimere il parere al Governo entro l'8 gennaio 2011. A meno che quindi il Governo acconsenta ad attendere il parere parlamentare oltre tale data, la Commissione concluderà i propri lavori prima della pausa natalizia.

Donato BRUNO, *presidente*, chiarisce che, ove la Commissione di merito esprima il proprio parere nei prossimi giorni, la Commissione affari costituzionali dovrà deliberare i propri eventuali rilievi in tempo utile, diversamente sarà possibile anche per la Commissione affari costituzionali il rinvio della discussione a gennaio 2011. Quindi, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.25.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 14 dicembre 2010. — Presidenza del presidente Donato BRUNO.

La seduta comincia alle 14.25.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di istituzione della Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo – nelle province di Monza e della Brianza, di Fermo e di Barletta – Andria – Trani.

Atto n. 299.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Maria Elena STASI (PdL), *relatore*, ricorda che il provvedimento in esame istituisce la prefettura-ufficio territoriale del

governo nelle nuove province di Monza e Brianza, di Fermo e di Barletta-Andria-Trani, in conformità a quanto previsto dalle leggi n. 146, 147 e 148 dell'11 giugno 2004.

Le citate leggi hanno previsto che – fermo quanto disposto dall'articolo 21, comma 3, lettera *f*), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, che dispone che l'istituzione di nuove province non comporta necessariamente l'istituzione di uffici provinciali delle amministrazioni dello Stato e degli altri enti pubblici – il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro dell'interno, adotti con proprio decreto i provvedimenti necessari per l'istituzione nelle province degli uffici periferici dello Stato, entro i limiti delle risorse rese disponibili dalle stesse leggi e tenendo conto, nella loro dislocazione, delle vocazioni territoriali.

Le leggi citate hanno inoltre previsto che gli atti e gli affari amministrativi pendenti alla data di entrata in vigore delle suddette leggi presso l'ufficio territoriale del Governo e gli altri organi dello Stato costituiti nell'ambito delle province di Milano, di Ascoli Piceno e di Bari e Foggia, e relativi a cittadini ed enti compresi nel territorio dei comuni della nuova provincia sono attribuiti alla competenza dei rispettivi organi e uffici delle nuove province cui sono imputate le responsabilità relative agli atti e agli affari amministrativi.

L'articolo 1 istituisce la prefettura-ufficio territoriale del governo nelle province di Monza e della Brianza, di Fermo e di Barletta-Andria-Trani.

L'articolo 2 stabilisce, al comma 1, che, con decreto del Ministro dell'interno da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore del regolamento in esame, si provveda, nell'ambito delle nuove prefetture, all'individuazione degli uffici dirigenziali non generali riservati al personale dell'Amministrazione civile dell'interno nonché alla definizione dei relativi compiti, fermo restando il contingente complessivo degli uffici dirigenziali non generali della stessa Amministrazione.

Il comma 2 provvede all'assegnazione del personale civile in servizio presso la medesima Amministrazione dell'interno nell'ambito delle dotazioni organiche rideterminate in attuazione dell'articolo 2, comma 8-*bis*, lettera *b*), del decreto-legge n. 194 del 2009.

Come sottolineato dalla relazione illustrativa, il personale assegnato alle nuove prefetture deve essere individuato nell'ambito delle dotazioni organiche rideterminate con il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 2009, n. 210, tenendo altresì conto della riduzione del 10 per cento degli uffici dirigenziali non generali e delle dotazioni organiche già prevista dal citato articolo 2, comma 8-*bis* del decreto-legge n. 194 del 2009.

Il decreto del Presidente della Repubblica n. 210 del 2009 ha proceduto alla riorganizzazione delle strutture del Ministero dell'interno, con interventi di accorpamento e razionalizzazione onde realizzare una complessiva riduzione degli uffici e degli organici in attuazione delle misure volte al contenimento della spesa delle amministrazioni pubbliche disposte dall'articolo 74 del decreto-legge n. 112 del 2008. La contrazione delle risorse operata dal suddetto decreto del Presidente della Repubblica non è riferita alle prefetture-uffici territoriali del Governo, ma unicamente all'organico centrale.

Il decreto-legge n. 194 del 2009, all'articolo 2, comma 8-*bis*, ha previsto, all'esito del processo di riorganizzazione di cui all'articolo 74, del decreto-legge 112 del 2008 un'ulteriore riduzione degli assetti organizzativi delle amministrazioni pubbliche con obiettivi di contenimento della spesa. Il ridimensionamento di tali assetti dovrà comportare, dunque, una ulteriore riduzione degli uffici dirigenziali di livello non generale e delle relative dotazioni organiche, in misura non inferiore, al 10 per cento di quelli risultanti dalla riduzione operata ai sensi dell'articolo 74, del decreto-legge n. 112 del 2008.

Anche le dotazioni organiche del personale non dirigenziale dovranno essere

corrispondentemente rideterminate, ad esclusione di quelle degli enti di ricerca. In tale ottica, si prevede una riduzione non inferiore al 10 per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di tale personale, quale risultante dall'applicazione dell'articolo 74, del decreto-legge n. 112 del 2008.

Con particolare riferimento all'istituzione degli uffici periferici dello Stato nelle province di cui si discute, si ricorda altresì che il medesimo decreto-legge n. 194 del 2009, all'articolo 3, comma 5, è intervenuto sulle risorse finanziarie recate dalle leggi che istituiscono le nuove province, destinate alla costituzione degli uffici periferici dell'amministrazione dello Stato (assegnate alle contabilità speciali istituite presso il commissario di ciascuna provincia e trasferite ai prefetti incaricati di completare gli interventi), provvedendo a mantenerle sulle contabilità medesime fino al completamento degli interventi e comunque non oltre il 31 dicembre 2011.

La norma è volta a impedire che dette disponibilità vadano « in economia », così da consentire la loro utilizzazione per l'istituzione degli uffici periferici dello Stato nelle nuove province. L'articolo 3, infine, reca la clausola di invarianza della spesa.

In conclusione, nel ribadire che il provvedimento è conforme al principio per il quale in ogni capoluogo di provincia è istituita una prefettura-ufficio territoriale del governo, esprime l'auspicio che il ministro dell'interno svolga, come preannunciato, una rivalutazione complessiva sulla dislocazione delle prefetture, prevedendo che nelle province con un ridotto numero di abitanti si possano costituire sedi distaccate di altre prefetture, anziché nuove prefetture, anche per non svilire la figura del prefetto.

Donato BRUNO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.30.

SEDE REFERENTE

Martedì 14 dicembre 2010. — Presidenza del presidente Donato BRUNO.

La seduta comincia alle 14.30.

Modifica all'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, concernente il divieto di indossare gli indumenti denominati *burqa* e *niqab*.

C. 627 Binetti, C. 2422 Sbai, C. 2769 Cota, C. 3018 Mantini, C. 3020 Amici, C. 3183 Lanzillotta, C. 3205 Vassallo, C. 3368 Vaccaro, C. 3715 Reguzzoni, C. 3719 Garagnani e C. 3760 Bertolini.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 2 dicembre 2010.

Donato BRUNO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.35.

COMITATO RISTRETTO

Martedì 14 dicembre 2010.

Istituzione della Giornata della memoria per le vittime della mafia.

C. 656 D'Antona, C. 883 Angela Napoli, C. 1925 Granata e C. 3179 Santelli.

Il Comitato si è riunito dalle 14.35 alle 14.45.

ALLEGATO 1

Disposizioni in materia di etichettatura e di qualità dei prodotti alimentari (C. 2260-bis-B, approvato dalla Camera e modificato dalla 9^a Commissione permanente del Senato).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 2260-bis-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dalla 9^a Commissione permanente del Senato, recante « Disposizioni in materia di etichettatura e di qualità dei prodotti alimentari », limitatamente alle parti modificate dal Senato;

considerato che il provvedimento reca una serie articolata di misure volte a rafforzare la competitività del settore agroalimentare ed appare pertanto riconducibile nel suo complesso alla materia della tutela della concorrenza, di compe-

tenza esclusiva dello Stato (articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione);

considerato che le modifiche apportate dal Senato hanno natura soppressiva e non incidono sull'assetto delle competenze legislative costituzionalmente definite;

rilevato che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

DL 196/10: Disposizioni relative al subentro delle amministrazioni territoriali della regione Campania nelle attività di gestione del ciclo integrato dei rifiuti (Nuovo testo C. 3909 Governo).**PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 3909 Governo, recante « Conversione in legge del decreto-legge 26 novembre 2010, n. 196, recante disposizioni relative al subentro delle amministrazioni territoriali della regione Campania nelle attività di gestione del ciclo integrato dei rifiuti »;

considerato che:

secondo la consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale, la disciplina dei rifiuti si colloca nell'ambito della materia tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, di competenza legislativa esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione;

la Corte costituzionale ha peraltro evidenziato che « quando gli interventi individuati come necessari e realizzati dallo Stato, in vista di interessi unitari di tutela ambientale, concernono l'uso del territorio, e in particolare la realizzazione di opere e di insediamenti atti a condizionare in modo rilevante lo stato e lo sviluppo di singole aree, l'intreccio, da un lato, con la competenza regionale concorrente in materia di governo del territorio, oltre che con altre competenze regionali, dall'altro lato con gli interessi delle popolazioni insediate nei rispettivi territori, impone che siano adottate modalità di attuazione degli interventi medesimi che coinvolgano, attraverso opportune forme di collaborazione, le Regioni sul cui territorio gli interventi sono destinati a realizzarsi » (sentenza n. 62 del 2005);

considerato che:

L'articolo 1, comma 2, prevede la possibilità, per il presidente della regione Campania, sentiti le province e gli enti locali interessati, di nominare commissari straordinari per consentire la realizzazione urgente nel territorio campano di impianti destinati al recupero e al trattamento termico dei rifiuti con produzione di energia;

non è chiaro se i poteri assegnati ai commissari straordinari possano essere esercitati autonomamente dal presidente della regione Campania;

la disposizione non prevede nulla in relazione al numero e alla durata in carica dei commissari straordinari, né all'eventuale riparto di competenze tra gli stessi;

rilevato che:

L'articolo 2, comma 2-bis, prevede l'obbligo delle società provinciali delle province campane di riassorbire il personale dei disciolti consorzi operanti nel settore dei rifiuti, secondo le esigenze prospettate nei piani industriali; nonché l'obbligo delle pubbliche amministrazioni, in deroga al blocco del *turn over*, di riassorbire il personale in esubero o in sovrannumero rispetto alle esigenze dei suddetti piani industriali, secondo un piano predisposto dalla regione Campania di concerto con il ministro del lavoro;

L'obbligo di assunzione – a tempo indeterminato, a quanto sembra, anche se il termine « riassorbimento » è generico –

da parte delle società provinciali appare in contrasto con il principio della libertà dell'iniziativa economica privata riconosciuto dall'articolo 41 della Costituzione, oltre che con l'autonomia costituzionalmente garantita alle province;

l'obbligo di assunzione da parte delle pubbliche amministrazioni deve a sua volta essere valutato alla luce del principio del buon andamento e dell'imparzialità dell'amministrazione di cui all'articolo 97 della Costituzione e, in particolare, del terzo comma del medesimo articolo, ai sensi del quale agli impieghi delle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge;

secondo la consolidata giurisprudenza costituzionale, la facoltà del legislatore di introdurre deroghe al principio del concorso pubblico deve essere « delimitata in modo rigoroso » e può essere ammessa, tra l'altro, solo quando ricorrano « pecu-

liari e straordinarie esigenze di interesse pubblico idonee a giustificarle »,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

all'articolo 2, sia soppresso il comma 2-bis;

e con la seguente osservazione:

all'articolo 1, comma 2, valuti la Commissione l'opportunità di chiarire se, in caso di mancata nomina dei commissari straordinari, il potere ivi previsto in capo a questi ultimi possa essere esercitato direttamente dal presidente della regione e di attribuire espressamente al presidente della regione stesso la decisione in merito al numero e alla durata in carica dei commissari straordinari, oltre che all'eventuale riparto di competenze tra gli stessi.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica federativa del Brasile in materia di cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma l'11 novembre 2008. C. 3882 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	14
---	----

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo concernente disposizioni sanzionatorie per le violazioni del regolamento (CE) n. 504/2008 recante attuazione delle direttive 90/426/CEE e 90/427/CEE sui metodi di identificazione degli equidi, nonché gestione dell'anagrafe da parte dell'UNIRE. Atto n. 293 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e conclusione – Parere favorevole</i>)	15
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	16

SEDE CONSULTIVA

Martedì 14 dicembre 2010. — Presidenza del vicepresidente Fulvio FOLLEGOT.

La seduta comincia alle 14.10.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica federativa del Brasile in materia di cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma l'11 novembre 2008.

C. 3882 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Fulvio FOLLEGOT, *presidente*, in sostituzione del relatore, onorevole Scelli, impossibilitato a partecipare alla seduta

odierna, illustra il contenuto del provvedimento.

Osserva quindi come l'Accordo tra Italia e Repubblica federativa del Brasile sulla cooperazione nel campo della difesa, firmato a Roma l'11 novembre 2008 – il cui disegno di legge di autorizzazione alla ratifica è stato approvato dal Senato il 17 novembre 2010 – si inserisca nel quadro degli accordi di cooperazione in campo militare che il Ministero della difesa italiano ha sempre più frequentemente concluso nell'intento di favorire il processo di ammodernamento dello strumento militare, dando altresì un impulso allo sviluppo dell'industria della difesa. L'Accordo si compone di un breve preambolo e di quindici articoli.

Per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione giustizia, rileva che l'articolo 10 concerne la competenza giurisdizionale sul personale ospite nel quadro della collaborazione prevista dall'Accordo in esame: fermo

restando il principio del rispetto dell'ordinamento giuridico del Paese ospitante, il comma 2 individua le tipologie di reato commesse da personale della Parte invitante che verranno punite da quest'ultimo Paese, in base alla propria legislazione.

L'articolo 11 disciplina il trattamento di informazioni documenti e materiali classificati, scambiati sulla base dell'Accordo. La norma precisa che tali informazioni dovranno essere utilizzate esclusivamente per gli scopi contemplati dall'Accordo e garantisce un trattamento di riservatezza non inferiore a quello accordato alle medesime informazioni dall'ordinamento del Paese di origine delle stesse.

L'articolo 12 stabilisce che la composizione delle eventuali controversie sull'interpretazione o l'applicazione dell'accordo sia demandata alla consultazione per le vie diplomatiche.

Il disegno di legge di ratifica presenta un contenuto tipico, che non pone questioni di rilievo per questa Commissione.

Propone quindi di esprimere parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 14.15.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 14 dicembre 2010. — Presidenza del vicepresidente Fulvio FOLLEGOT.

La seduta comincia alle 14.15.

Schema di decreto legislativo concernente disposizioni sanzionatorie per le violazioni del regolamento (CE) n. 504/2008 recante attuazione delle direttive 90/426/CEE e 90/427/CEE sui metodi di identificazione degli equidi, nonché gestione dell'anagrafe da parte dell'UNIRE.

Atto n. 293.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e conclusione — Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo, rinviato il 1° dicembre 2010.

Fulvio FOLLEGOT, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta è stata svolta la relazione. In sostituzione del relatore, onorevole Paolini, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, presenta una proposta di parere favorevole (*vedi allegato*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole.

La seduta termina alle 14.20.

ALLEGATO

Schema di decreto legislativo concernente disposizioni sanzionatorie per le violazioni del regolamento (CE) n. 504/2008 recante attuazione delle direttive 90/426/CEE e 90/427/CEE sui metodi di identificazione degli equidi, nonché gestione dell'anagrafe da parte dell'UNIRE. Atto n. 293.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La II Commissione,

esaminato lo Schema di decreto legislativo concernente disposizioni sanzionatorie per le violazioni del regolamento (CE) n. 504/2008 recante attuazione delle direttive 90/426/CEE e 90/427/CEE sui metodi di identificazione degli equidi, nonché gestione dell'anagrafe da parte dell'UNIRE;

rilevato che appaiono rispettati i principi e i criteri direttivi di delega pre-

visti dall'articolo 2, comma 1, lettera c) della legge 7 luglio 2009, n. 88 (legge comunitaria 2008);

ritenuto che le sanzioni pecuniarie amministrative previste siano anche conformi ai criteri di cui agli articoli 10, comma 2, e 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

RISOLUZIONI:

7-00445 Nirenstein: Sul Protocollo Addizionale alla Convenzione sulla cybercriminalità. <i>(Discussione e conclusione – Approvazione)</i>	17
7-00452 Stefani: Sul Partenariato orientale dell'Unione europea e sulla situazione nel Caucaso meridionale <i>(Discussione e conclusione – Approvazione)</i>	18

INTERROGAZIONI:

5-03946 Tempestini: Sulla situazione dei profughi eritrei in Sinai	19
ALLEGATO <i>(Testo della risposta)</i>	20

RISOLUZIONI

Martedì 14 dicembre 2010. — Presidenza del presidente Stefano STEFANI. — Interviene il sottosegretario di Stato agli affari esteri, Stefania Gabriella Anastasia Craxi.

La seduta comincia alle 9.

7-00445 Nirenstein: Sul Protocollo Addizionale alla Convenzione sulla cybercriminalità.

(Discussione e conclusione – Approvazione).

La Commissione inizia la discussione della risoluzione in titolo.

Fiamma NIRENSTEIN (PdL) illustra la risoluzione in titolo, richiamando i lavori del Comitato di indagine sull'antisemitismo, svolti congiuntamente alla I Commissione, che hanno evidenziato la gravità della sfida derivante dai siti *internet* e dai *social network*. D'altra parte, il fenomeno dell'antisemitismo sta dilagando ben oltre

il mondo virtuale, come dimostra la crescita in tutta Europa del numero degli episodi antisemiti. Quel che più preoccupa, comunque, secondo l'ultimo rapporto dell'Osservatorio presso il CDEC, è il rischio che i contenuti diffusi in rete siano accettati passivamente dagli utenti. La situazione italiana, al riguardo, pur presentandosi meno critica di altri paesi europei, si caratterizza per il raddoppio negli ultimi anni dei siti antiebraici, cinquanta dei quali interamente dedicati.

Ricorda poi che l'importanza del Protocollo Addizionale alla Convenzione sulla cybercriminalità, relativo ai reati di tipo razzista e xenofobo commessi attraverso sistemi informatici, adottato dal Consiglio d'Europa nel 2003, è stata sottolineata nel corso dell'audizione del dottor Domenico Vulpiani, direttore del coordinamento della Polizia di Stato per la sicurezza informatica. Sottolinea quindi i vantaggi che deriverebbero all'Italia dalla sigla del Protocollo per la facilitazione delle indagini finalizzate all'individuazione dei siti spesso collocati al di fuori dei confini

nazionali. Auspica in conclusione che il Governo sottoscriva al più presto tale atto internazionale.

Il sottosegretario Stefania Gabriella Anastasia CRAXI segnala che l'Italia, pur non avendo ancora firmato il Protocollo in oggetto, ha però già adeguato il proprio ordinamento sul piano penale e si sta confrontando con la difficoltà della individuazione degli autori dei reati commessi *on line*.

Nel ribadire il forte impegno del Governo nel contrasto nazionale ed internazionale dell'antisemitismo, esprime il pieno consenso dell'esecutivo sul testo della risoluzione in discussione ed in particolare sulla parte dispositiva.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva quindi la risoluzione n. 7-00445.

7-00452 Stefani: Sul Partenariato orientale dell'Unione europea e sulla situazione nel Caucaso meridionale.

(Discussione e conclusione – Approvazione).

Stefano STEFANI, *presidente*, illustra la risoluzione di cui è firmatario, la cui presentazione nasce dall'esigenza di approfondire il raggio d'azione della politica estera italiana a tutto il versante dell'Europa sud-orientale, dopo i successi conseguiti nell'accelerazione del processo di integrazione euro-atlantica dei Balcani occidentali.

Con la Dichiarazione di Praga, l'Unione europea si è dotata del Partenariato orientale, ma questo strumento non ha ancora evidenziato se non in minima parte le sue potenzialità. Eppure, mai come oggi i sei Paesi partner hanno bisogno dell'Europa. L'Ucraina è impegnata in un non facile tentativo di consolidamento della sua stabilità; la Bielorussia sta per affrontare una nuova prova elettorale; la Moldova non riesce a superare la difficoltà di una divisione politica. Quanto ai tre Paesi del

Caucaso meridionale, i cosiddetti conflitti congelati non hanno registrato alcun passo avanti.

Anche la convocazione dei Capi di Stato e di Governo dell'OSCE ad Astana, sotto la presidenza del Kazakhstan, non ha sortito gli effetti sperati. È tuttavia da apprezzare il rinnovato appello a non cercare di consolidare la propria sicurezza a detrimento di quella degli altri Paesi membri dell'Organizzazione.

Occorre pertanto a suo avviso un lavoro ancora lungo da parte della diplomazia per stabilizzare e democratizzare la regione. Non bastano i vertici intergovernativi e le dichiarazioni di intenti. Auspica quindi che l'Italia possa giocare allora un ruolo importante, come paese fondatore dell'Unione, come partner economico-commerciale particolarmente interessato all'approvvigionamento energetico, come promotore della sicurezza cooperativa.

Ritiene peraltro che l'Unione europea sia chiamata a giocare un ruolo più attivo nella regione. I suoi due rappresentanti speciali, per la crisi in Georgia e per il Caucaso meridionale, devono far sentire più alta la loro voce. Il Gruppo di Minsk, a sua volta, deve riprendere l'iniziativa per la pacificazione del Nagorno-Karabakh, dove il conflitto tra armeni e azeri si va cristallizzando in una segregazione etnica di fatto.

Segnala perciò la necessità di un rilancio del Partenariato orientale a partire dal dialogo politico per favorire innanzitutto le relazioni non solo dei Paesi partner con l'Unione europea, ma tra loro stessi al fine di accrescere la fiducia reciproca.

Crede altresì che un contributo potrebbe venire anche da un rafforzamento dell'Assemblea del Partenariato grazie alla partecipazione diretta delle delegazioni dei Parlamenti nazionali degli Stati membri dell'UE sinora impedita dal Parlamento europeo.

L'imminente Consiglio europeo, pur prevalentemente dedicato ai problemi economici e monetari, potrebbe lanciare un segnale nella direzione auspicata, anche alla luce degli sviluppi delle relazioni con la Federazione russa risultanti dal venti-

seiesimo summit dello scorso 7 dicembre che il presidente Barroso ha definito « storico » e che ha sancito l'ingresso di Mosca nell'Organizzazione mondiale per il commercio.

Il sottosegretario Stefania Gabriella Anastasia CRAXI, nel ribadire il pieno sostegno del Governo italiano al Partenariato orientale nell'ambito della politica europea di vicinato, esprime il pieno consenso del Governo sul testo della risoluzione, con particolare riguardo alla parte dispositiva.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la risoluzione n. 7-00452.

La seduta termina alle 9.20.

INTERROGAZIONI

Martedì 14 dicembre 2010. — Presidenza del presidente Stefano STEFANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri, Stefania Gabriella Anastasia Craxi.

La seduta comincia alle 9.20.

5-03946 Tempestini: Sulla situazione dei profughi eritrei in Sinai.

Il sottosegretario Stefania Gabriella Anastasia CRAXI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato*).

Francesco TEMPESTINI (PD), nel prendere atto della risposta del Governo, lamenta la mancanza di elementi concreti ovvero indicazioni provenienti dall'Egitto, che sembra essersi limitato a fornire rassicurazioni di *routine*. Denuncia quindi come i profughi eritrei restino nelle note condizioni di pericolo, senza che risulti neanche individuata la località della loro detenzione. Contesta altresì la parzialità del quadro ricostruito dal rappresentante del Governo, che ignora il fondamentale ruolo svolto dalla Libia, da cui proverrebbero almeno in parte i profughi stessi. Nel rilevare come tale coinvolgimento accresca le responsabilità del Governo, si dichiara sostanzialmente insoddisfatto.

Stefano STEFANI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento dell'interrogazione in titolo.

La seduta termina alle 9.30.

ALLEGATO

5-03946 Tempestini: Sulla situazione dei profughi eritrei in Sinai.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Il Ministero degli Esteri si è subito attivato a fronte dell'appello lanciato all'agenzia di cooperazione Habeshia da 80 profughi eritrei sequestrati al confine tra Egitto e Israele da trafficanti che li tengono in condizioni disumane e li minacciano di morte nel caso in cui non venissero pagati 8.000 dollari di riscatto per ciascuno di loro.

Su impulso del Ministro Frattini – che segue in prima persona la questione – la Farnesina ha rappresentato alle Autorità egiziane la grande attenzione e sensibilità con cui istituzioni italiane, Chiesa, *media* e opinione pubblica guardano alla vicenda, e ha espresso l'auspicio che si possa arrivare rapidamente ad un esito positivo.

In linea con la costante azione a difesa dei diritti umani nel mondo, il Governo è intervenuto perché siamo di fronte ad un caso umanitario la cui soluzione richiede uno sforzo collettivo delle Organizzazioni internazionali e dei Paesi coinvolti.

In quest'ottica, la nostra Ambasciata al Cairo mantiene costanti contatti operativi con le Autorità egiziane, in stretta consultazione con il Ministero degli Esteri ed il Ministero della Famiglia e della Popolazione. Quest'ultimo dicastero, con la Presidenza della Repubblica, è stato co-organizzatore della Conferenza sul Traffico di Esseri Umani, svoltasi a Luxor il 10-11 dicembre, in cui la condizione degli emigrati in Sinai è stata dibattuta al più alto livello istituzionale.

Siamo in continuo contatto anche con l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR) e con l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (OIM). L'UNHCR, in un suo comunicato, riferisce di interventi compiuti sul Mini-

stero dell'Interno egiziano, che avrebbe dato assicurazioni sugli sforzi messi in atto. L'Alto Commissariato è del resto consapevole dell'impossibilità per l'organizzazione di intervenire nel Sinai. Per parte sua l'OIM – che segue da tempo i flussi migratori attraverso l'Egitto e sul tema ha recentemente presentato una proposta di collaborazione alle Autorità egiziane – ha segnalato di non disporre di informazioni aggiuntive.

La nostra Ambasciata al Cairo si ricorda costantemente con le altre rappresentanze europee, con la Nunziatura e l'Ambasciata d'Israele. La Delegazione dell'Unione Europea, proprio su segnalazione italiana, ha compiuto nei giorni scorsi un passo al Ministero degli Esteri egiziano presso il Dipartimento dei Diritti Umani, al fine di ottenere informazioni circa lo stato dei fatti.

Le Autorità egiziane, nell'assicurare di aver disposto approfondite verifiche per accertare la situazione, hanno sottolineato che l'episodio s'inquadra nel più generale fenomeno del continuo flusso di emigranti africani (Sudanesi, Eritrei, Etiopici e Somali) che, entrando da Kassala, attraversano il Sudan, l'Egitto ed il Sinai per cercare di arrivare in Israele o altre destinazioni. Il Ministro degli Esteri Abul Gheit ha assicurato il massimo impegno nel contrastare l'immigrazione illegale.

Tutti i nostri interlocutori egiziani tengono ad evidenziare che il Governo e le forze di sicurezza sono in prima linea contro il traffico di esseri umani condotto dai beduini, fenomeno di cui l'Egitto si considera « vittima ». Il Sinai costituisce una zona dove la presenza di *clan* nomadi,

dediti a traffici illeciti da cui lucrano forti guadagni, rende tradizionalmente difficile operare.

Il fenomeno di profughi che attraversano il Sinai per passare in Israele è purtroppo noto e dal 2000 appare in aumento. Le cifre attuali parlano di 1.000-2.000 transiti mensili (nonostante la frontiera con Israele sia fortemente presidiata). Si è anche a conoscenza di incidenti e sparatorie al confine meridionale, soprattutto nella Striscia di Gaza, che coinvolgono polizia egiziana ed israeliana da un lato e trafficanti dall'altro. Secondo l'UNHCR, gli incidenti avrebbero causato

quest'anno il decesso di oltre 40 persone. Il Governo egiziano ha comunicato che anche 14 poliziotti sarebbero morti negli scontri a fuoco.

Questo il quadro dei fatti. La specifica situazione degli ostaggi eritrei è, evidentemente, in evoluzione. Anche in queste ore, stanno proseguendo gli sforzi corali per giungere ad una soluzione positiva. Sulla scia di quanto fatto finora, il nostro Governo continuerà a seguire con la massima attenzione questa drammatica vicenda umanitaria, nell'auspicio che si possa presto pervenire alla liberazione dei prigionieri.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica federativa del Brasile in materia di cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma l'11 novembre 2008. C. 3882 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>).	22
Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea. Testo unificato C. 2854 Buttiglione e abbinate (Parere alla XIV Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	24
Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di sicurezza sul lavoro per la bonifica degli ordigni bellici. Testo unificato C. 3222 Moffa e abbinate (Parere alle Commissioni riunite XI e XII) (<i>Esame e rinvio</i>)	27
Sui lavori della Commissione	28
<i>ERRATA CORRIGE</i>	28

SEDE CONSULTIVA

Martedì 14 dicembre 2010. — Presidenza del presidente Edmondo CIRIELLI.

La seduta comincia alle 14.15.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica federativa del Brasile in materia di cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma l'11 novembre 2008.

C. 3882 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Giulio MARINI (PdL), *relatore*, osserva preliminarmente che il disegno di legge in

esame, approvato dal Senato lo scorso 17 novembre, reca l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica federativa del Brasile in materia di cooperazione nel settore della difesa.

Rileva, quindi, che esso si inserisce nel quadro degli accordi di cooperazione in campo militare che, in tempi recenti, il Ministero della difesa ha sempre più frequentemente concluso su base sia bilaterale sia multilaterale. L'intento è quello di favorire il processo di ammodernamento dello strumento militare, dando altresì impulso allo sviluppo dell'industria della difesa. Come precisato nella relazione di accompagnamento, l'Accordo con il Brasile ha lo scopo di sviluppare la cooperazione bilaterale tra le rispettive Forze armate per consolidarne le capacità difensive e migliorare la reciproca collaborazione in materia di sicurezza.

Rammenta, inoltre, che nell'attuale legislatura, la Commissione ha già avuto modo di esaminare – sempre in sede consultiva – analoghi accordi in materia di cooperazione nel settore della difesa tra l'Italia e altri paesi; segnatamente con l'Arabia Saudita (C. 2384), gli Emirati Arabi Uniti (C. 2552) e la Moldavia (C. 2765).

L'Accordo si compone di un breve preambolo e di quindici articoli, il primo dei quali fissa come base della cooperazione i principi dell'uguaglianza, della reciprocità e del mutuo interesse.

L'articolo 2, al fine di assicurare la realizzazione dell'Accordo, prevede l'istituzione di un gruppo di lavoro congiunto formato da rappresentanti dei ministeri della Difesa e degli Affari esteri dei rispettivi paesi.

Gli articoli 3 e 4 individuano, rispettivamente, i campi e le forme di cooperazione che possono così riassumersi: sicurezza e politica di difesa; supporti logistici per la difesa; formazione militare; esperienze acquisite in operazioni umanitarie e di *peace-keeping*; servizi di medicina militare; storia militare; sport militare; partecipazione a corsi, seminari, conferenze, tavole rotonde; svolgimento di esercitazioni militari; visite reciproche, scambi culturali e sportivi; supporto alle iniziative commerciali del settore difesa.

L'articolo 5 dispone che le Parti si impegnino a fornirsi reciprocamente il necessario supporto alle iniziative commerciali relative a equipaggiamenti, servizi e altri settori militari di comune interesse.

L'articolo 6 regola le attività nel settore dell'industria della difesa e della politica degli approvvigionamenti, della ricerca, dello sviluppo degli armamenti e delle apparecchiature militari. In particolare, sono menzionate: la ricerca scientifica, lo scambio di esperienze tecniche, la produzione congiunta in alcuni settori, il supporto alle industrie di difesa e l'approvvigionamento di materiali.

Tale disposizione presenta un elemento meritevole di attenzione per la Commissione. Infatti, la relazione illustrativa al disegno di legge di ratifica presentato al

Senato precisa che la disposizione dell'Accordo in tema di scambio di materiale della difesa – di cui alla lettera *d*), del comma 1 dell'articolo in commento – costituisce una « apposita intesa governativa », ai sensi della legge n. 185 del 1990. Come noto, ciò consentirebbe di applicare alle operazioni di interscambio per l'esportazione dei materiali di armamento tra i due Paesi una procedura semplificata – prevista dall'articolo 9, comma 4 della citata legge – analoga a quella stabilita per i Paesi dell'Unione europea e della NATO.

In sostanza, ogni operazione commerciale con il Brasile di questo tipo non avrebbe bisogno, di volta in volta, di una specifica istruttoria sull'opportunità di consentirne la conclusione, essendo rimessa al solo Ministero della difesa, che deve pronunciarsi in brevissimo tempo – 30 giorni anziché 60 giorni – la fissazione di eventuali condizioni o limitazioni allo svolgimento delle trattative.

Inoltre, l'operazione sarebbe sottratta alla previa autorizzazione del Ministero degli esteri.

Infine, i soggetti che volessero presentare istanza di autorizzazione all'esportazione di armamento verso il Brasile sarebbero esonerati dall'obbligo di esibire una complessa documentazione a corredo, tra cui il « certificato di uso finale » di cui all'articolo 11, comma 5, della legge n. 185 del 1990.

L'articolo 7 prevede che le Parti si presteranno reciproca assistenza per incoraggiare l'esecuzione delle attività da parte delle industrie coinvolte dall'Accordo e dai successivi contratti firmati in base ad esso.

L'articolo 8 regola gli aspetti finanziari, mentre le questioni in materia di risarcimento di eventuali danni, in caso di missioni o esercitazioni congiunte, sono disciplinate dall'articolo 9.

L'articolo 10 disciplina la competenza giurisdizionale sul personale ospite nel quadro della collaborazione prevista dall'Accordo in esame: in particolare, il comma 2 individua le tipologie di reato commesse da personale della Parte inviante che verranno da questa punite.

L'articolo 11 reca la disciplina sul trattamento di informazioni, documenti e materiali classificati, scambiati sulla base dell'Accordo. La norma precisa che tali informazioni dovranno essere utilizzate esclusivamente per gli scopi contemplati dall'Accordo e garantisce un trattamento di riservatezza non inferiore a quello accordato alle medesime informazioni dall'ordinamento del Paese di origine delle stesse. Il trasferimento a terzi di informazioni, documenti e materiali per la difesa è soggetto alla preventiva approvazione scritta della Parte cedente.

L'articolo 12 reca norma volte a favorire una composizione delle eventuali controversie sull'interpretazione o l'applicazione dell'Accordo.

L'articolo 13 disciplina le procedure bilaterali per emendare il testo dell'Accordo e siglare Protocolli addizionali su specifiche aree della cooperazione in materia di difesa.

Infine, gli articoli 14 e 15 contengono le clausole concernenti l'entrata in vigore e la durata dell'Accordo.

Alla luce di quanto evidenziato, esprime pertanto una valutazione positiva sul provvedimento. Con specifico riguardo ai contenuti dell'articolo 6, ritiene comunque opportuno richiamare le posizioni assunte dalla Commissione in relazione a casi analoghi, ove cioè nei testi di accordi si prefiguravano « apposite intese governative », ai sensi della legge n. 185 del 1990.

In particolare, in occasione dell'esame dell'Accordo con il Governo degli Emirati Arabi Uniti, a fronte di una disposizione di tenore analogo a quella adesso recata dall'articolo 6, il parere espresso il 14 ottobre 2009 invitava il Governo ad inserire nella legge di ratifica un'apposita disposizione in relazione alle operazioni di interscambio di materiali d'armamento, finalizzata a prevedere la stipulazione di apposite intese intergovernative volte ad indicare con precisione il contenuto delle operazioni stesse (legge n. 204 del 23 dicembre 2009).

Anche nella scorsa legislatura, in occasione dell'esame del disegno di legge avente ad oggetto la ratifica ed esecuzione

di un analogo Accordo tra l'Italia e la Repubblica dell'India – poi divenuto legge n. 15 del 2008 – fu inserita alla Camera una disposizione di questo tipo.

Peraltro, il relatore del provvedimento in Commissione di merito, il Presidente Stefani – nel ricordare le forti perplessità sull'interpretazione della legge n. 185 del 1990 che deriverebbe dal menzionato testo della relazione governativa – ha rivolto un invito a fornire chiarimenti al Governo su tale questione, prospettando la possibilità di dirimere la questione interpretativa mediante l'approvazione di un apposito ordine del giorno in Assemblea.

In conclusione, si riserva di formulare una proposta di parere, sulla base dei chiarimenti del Governo e degli ulteriori elementi di approfondimento che dovessero emergere nel corso del dibattito.

Edmondo CIRIELLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea.

Testo unificato C. 2854 Buttiglione e abbinato.

(Parere alla XIV Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del testo unificato in titolo.

Giovanna PETRENGA (PdL), *relatore*, osserva che il provvedimento in esame costituisce un testo unificato risultante da quattro proposte di legge, di iniziativa parlamentare, volte a modificare la legge n. 11 del 2005, recante « Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari ».

Le motivazioni poste alla base dell'intervento normativo sono note.

Infatti, in conseguenza dell'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, tutti i

Parlamenti degli Stati membri dell'Unione europea hanno aperto una riflessione sulle modalità di partecipazione degli organi statuali al processo normativo europeo. Si è evidentemente resa necessaria la configurazione di un nuovo quadro normativo di riferimento dell'azione parlamentare, nella fase ascendente e discendente di formazione dell'ordinamento giuridico sovranazionale allo scopo di rendere, in primo luogo, effettive ed incisive le rafforzate procedure di coinvolgimento dei Parlamenti nazionali nelle fasi decisionali dell'Unione europea.

Le esigenze di raccordo tra procedure legislative parlamentari interne e processo normativo della medesima Unione sono stimolate anche, e soprattutto, dall'introduzione nel Trattato di un nuovo articolo 8C dedicato al ruolo dei Parlamenti. In questo quadro l'intervento più significativo delle Assemblee legislative sarà senza dubbio costituito dal ruolo che le stesse sapranno svolgere nell'ambito del controllo della corretta applicazione del principio di sussidiarietà in relazione alle proposte legislative dell'Unione europea. Si può, però, rilevare che in tutti i settori di attività degli organi europei è emersa l'esigenza di una penetrante azione di indirizzo e controllo dei Parlamenti nazionali, il cui necessario presupposto è ovviamente quello dell'informazione da parte dei rispettivi Esecutivi, cui è demandato principalmente il compito di fare da intermediari dei poteri pubblici a livello internazionale.

Alla luce dei cambiamenti apportati dall'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, occorre dunque sicuramente innovare l'impianto della disciplina interna vigente in materia, ossia principalmente la citata legge n. 11 del 2005. Tale esigenza è condivisa anche dal Governo, il quale ha presentato alla Camera dei deputati un proprio disegno di legge in materia (C. 3866), che tuttavia non è ancora all'esame di questa Commissione, essendo stato presentato solo di recente.

Venendo ai contenuti dell'articolato in esame, appaiono degne di nota, per la loro portata innovativa nei rapporti tra Go-

verno e Parlamento le disposizioni di cui al Capo II, ed in particolare l'articolo 5, che integra il contenuto degli articoli 3 e 4-*quater* della legge 11 del 2005.

La disposizione rafforza qualitativamente e, al tempo stesso, razionalizza gli obblighi di trasmissione e di informazione dal Governo al Parlamento, inserendoli in una sequenza temporale e logica più coerente. L'obiettivo è quello di rendere funzionali tali obblighi ad un effettivo rafforzamento del raccordo tra Parlamento e Governo, assicurando che il Parlamento definisca indirizzi sulla base di un'effettiva conoscenza di tutti gli elementi di fatto e di diritto utili e, soprattutto, della posizione del Governo.

In particolare, essa stabilisce che il Presidente del Consiglio o il Ministro per le politiche europee, con riferimento ai progetti di atti e agli altri documenti dell'Unione europea trasmessi alle Camere segnali in modo motivato, contestualmente alla trasmissione, i progetti di atti aventi particolare rilevanza e che, entro 15 giorni dalla trasmissione di un progetto legislativo dell'Unione europea, presenti alle Camere una relazione concernente la base giuridica del progetto, il rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, lo stato o le prospettive dei negoziati, le eventuali osservazioni espresse da soggetti già consultati, nonché la valutazione dell'impatto, anche finanziario, sull'ordinamento interno. Alla relazione in questione deve essere allegata una tavola di concordanza che indichi, con riferimento alle disposizioni contenute nel progetto legislativo, le eventuali disposizioni normative nazionali vigenti, allo scopo non solo di meglio valutare l'impatto dei progetti legislativi europei, ma anche di creare i presupposti per una rapida attuazione della normativa europea una volta adottata.

La disciplina che involge maggiormente gli ambiti di competenza della Commissione difesa è contenuta al comma 6 dell'articolo in commento, secondo cui, al fine di assicurare che il Parlamento sia tempestivamente informato anche sulla fase « pre-legislativa » e sull'evoluzione del

negoziato su un progetto di atto a livello europeo, è previsto l'obbligo del Presidente del Consiglio (o del Ministro per le politiche europee) di fornire tempestive informazioni ai competenti organi parlamentari sull'esame in seno al Consiglio dell'Unione europea di iniziative o questioni relative alla politica estera e di difesa comune, dando specifico rilievo a quelle aventi implicazioni in materia di difesa.

Si tratta di flussi informativi analoghi a quelli previsti e consolidati in altri ordinamenti, tra cui quello tedesco, quello britannico, quelli scandinavi e in quelli di molti Stati divenuti di recente membri dell'Unione europea.

Inoltre, segnala sul piano del rafforzamento delle prerogative parlamentari, anche gli articoli 10 e 11, relativi all'esercizio dei poteri di opposizione delle Camere, previsti dal Trattato di Lisbona, in materia di clausola passerella generale e di clausola passerella speciale per gli aspetti transnazionali del diritto di famiglia; l'articolo 12, sulle modalità di applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità da parte della Corte di giustizia sui ricorsi presentati da un Governo « a nome del rispettivo Parlamento » ed, infine, l'articolo 13, che impegna il Governo, prima di procedere a proposte o designazioni di componenti italiani di Istituzioni ed organi dell'Unione europea, ad informarne i competenti organi parlamentari.

Per completezza, riassume gli ulteriori contenuti del provvedimento. Il Capo III detta una disciplina organica della partecipazione delle regioni e delle autonomie locali al processo di formazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea rafforzando, in coerenza con il dettato costituzionale, gli strumenti di partecipazione di regioni ed enti locali. Il Capo IV, relativo alla partecipazione delle parti sociali e delle categorie produttive al processo di formazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, dispone che il Comitato interministeriale per gli affari dell'Unione europea (CUE) e le amministrazioni interessate possono svolgere direttamente, anche mediante il ricorso a strumenti informatici, consulta-

zioni delle categorie produttive e delle parti sociali interessate. Il Capo V, relativo all'attuazione degli obblighi discendenti dall'Unione europea, contiene numerose innovazioni, in ordine alla valutazione della compatibilità con il diritto dell'Unione europea ed agli strumenti di trasposizione nel ordinamento interno del diritto europeo con la nuova « legge di delegazione europea » e la « legge europea ». Il Capo VI detta norme in materia di attuazione di atti dell'Unione europea da parte delle regioni e delle province autonome ed, infine, il Capo VII, reca disposizioni di varia natura.

In conclusione, in un'ottica di consolidamento della politica europea di sicurezza e di difesa comune ed in funzione di un rafforzato impegno per accrescere il ruolo dell'Unione europea quale attore di politica internazionale, risulta di estremo interesse la previsione finalizzata ad una più efficace interlocuzione tra Parlamento e Governo. Ritiene, dunque, che debbano essere valutati positivamente i contenuti dell'articolo 5, il cui comma 6 esplicita il dovere dell'Esecutivo di informare tempestivamente i competenti organi parlamentari sull'esame in seno al Consiglio dell'Unione europea di iniziative o questioni relative alla politica estera e di difesa comune, dando specifico rilievo a quelle aventi implicazioni in materia di difesa.

Ciò costituisce, infatti, un imprescindibile elemento per assicurare una reale ed incisiva partecipazione del Parlamento al processo di formazione degli atti dell'Unione europea, compresi quelli che hanno implicazioni militari o che rientrano nel settore della difesa e che, proprio in ragione della loro rilevanza, sono sottratti all'applicazione della cosiddetta « clausola passerella » di cui all'articolo 48 del Trattato sull'Unione europea.

Rileva, da ultimo, che un'analoga disposizione non risulta essere invece presente anche nel testo presentato dal Governo, che tuttavia non è in questa sede oggetto di attenzione. Si riserva pertanto di formulare una proposta di parere, anche sulla base delle valutazioni del Go-

verno e degli ulteriori elementi di valutazione che dovessero emergere nel corso del dibattito.

Edmondo CIRIELLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di sicurezza sul lavoro per la bonifica degli ordigni bellici.

Testo unificato C. 3222 Moffa e abbinate.

(Parere alle Commissioni riunite XI e XII).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del testo unificato in titolo.

Giovanna PETRENGA (Pdl), *relatore*, osserva che il testo trasmesso per l'espressione del parere modifica il testo unico in materia di salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008, ed è composto da un unico articolo che interviene sugli articoli 28, 91, 100, 104, nonché sugli allegati XI e XV del citato decreto.

Il provvedimento introduce alcune norme volte a prevenire i rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi nei cantieri temporanei o mobili interessati da attività di scavo. Infatti, la normativa vigente non contempla una valutazione di rischio dovuto alla presenza di ordigni bellici nelle aree oggetto di attività di scavo, pur essendo previsto, nella realizzazione delle opere pubbliche, un onere sistematico per la loro bonifica.

Passando ai profili di competenza della Commissione, viene in primo luogo previsto il parere vincolante dell'autorità militare competente per territorio, che costituisce il presupposto per la valutazione del rischio della presenza di ordigni bellici inesplosi rinvenibili durante le attività di scavo. Tale valutazione è rimessa dalla lettera b) del citato articolo unico – che

modifica l'articolo 91 del decreto n. 81 del 2008 – al coordinatore della progettazione.

L'articolato dispone, inoltre, che l'eventuale attività di bonifica preventiva del sito – da eseguirsi osservando le prescrizioni impartite dal ministero della difesa – debba essere affidata esclusivamente ad imprese specializzate in possesso di specifici requisiti, ovvero fornite di un'adeguata capacità tecnico-economica, di idonee attrezzature nonché di personale dotato di brevetti per l'espletamento di tali attività. A tal fine, ad un decreto del Ministro della difesa è demandata l'istituzione di un apposito albo cui le suddette imprese dovranno iscriversi, nonché la definizione dei criteri per la verifica dell'idoneità e la valutazione biennale della stessa.

Le ulteriori modifiche al citato testo unico, riferite agli allegati XI e XV recano integrazioni conseguenti alle innovazioni disposte agli articoli precedenti. Si prevede, pertanto, che i lavori che espongono al rischio di esplosione derivante dall'innescio accidentale di un ordigno bellico inesplosivo rinvenuto durante le attività di scavo vengano ricompresi nell'elenco dei lavori comportanti rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori (nuovo punto 1-*bis* dell'elenco di cui all'Allegato XI).

Inoltre il rischio di esplosione derivante dall'innescio accidentale di un ordigno bellico inesplosivo rinvenuto durante le attività di scavo viene ricompreso tra l'analisi dei rischi cui è obbligato il coordinatore per la progettazione in riferimento all'area e alla organizzazione del cantiere, alle lavorazioni e alle loro interferenze (nuova lettera *b-bis* del punto 2.2.3 dell'Allegato XV).

In conclusione, risultano essere di interesse per la Commissione i seguenti aspetti.

Innanzitutto, il fatto che sia prevista la natura di « parere vincolante » delle prescrizioni espresse dall'« autorità militare competente per territorio » sull'attività di bonifica preventiva e sistematica. Al riguardo, andrebbe tuttavia precisato se la disposizione intende costituire in capo al

coordinatore della sicurezza l'obbligo inderogabile di acquisire tale parere o se invece conferma il principio secondo cui costui può adottare discrezionalmente le scelte ritenute più opportune per la sicurezza del cantiere, eventualmente avvalendosi delle informazioni fornite dall'amministrazione militare.

Si sofferma, inoltre, sulla previsione secondo cui il ministero della difesa istituisce un nuovo albo, verificando l'idoneità delle imprese che intendano iscriversi e, quindi dei lavoratori in essa impiegati in relazione ad una specifica attività. Tale verifica dovrà poi periodicamente essere rinnovata. Al riguardo, per competente autorità militare dovrebbe evidentemente intendersi le apposite strutture del Genio militare, ovvero i reparti di Padova e Napoli, cui tali attività sembrano essere attualmente demandate.

Per quanto riguarda il Ministero, resta invece da valutare in che tipologia di attività, e con che scadenze, si dovrà realizzare l'attività di verifica, che per una parte essenziale riguarda la qualifica dei lavoratori, ovvero il possesso di appositi brevetti.

Osserva, infine, che l'attività di smiamento non sembra più avere una sua specifica normativa di riferimento. Infatti, il Codice dell'ordinamento militare ha abrogato espressamente il decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, recante norme sulla « bonifica dei campi minati », disciplina che era da considerarsi vigente in quanto il decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 179 ne aveva ritenuto indispensabile la permanenza in vigore.

Non risulta che siano però contenute nel Codice norme sulla bonifica preventiva

e sistematica dagli ordigni bellici nelle zone in cui insistano cantieri, né che vi siano norme sul personale abilitato a svolgere siffatta delicata e pericolosa attività.

Si riserva pertanto di formulare una proposta di parere, anche sulla base delle valutazioni del Governo e degli ulteriori elementi di valutazione che dovessero emergere nel corso del dibattito.

Edmondo CIRIELLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Sui lavori della Commissione.

Edmondo CIRIELLI, *presidente*, rileva che, in relazione all'andamento dei lavori parlamentari, il calendario delle convocazioni della Commissione nel corso della settimana potrebbe subire modifiche. Si riserva quindi di anticipare al primo punto dell'ordine del giorno la riunione dell'ufficio di presidenza, comunque già prevista per la giornata di domani, al fine di predisporre un'adeguata programmazione delle prossime sedute, alla luce delle determinazioni assunte per i lavori dell'Aula.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle 14.45.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 409 del 1° dicembre 2010, a pagina 54, alla prima colonna, settima riga, sostituire il numero: « 3262 » con il seguente: « 3626 ».

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Sull'ordine dei lavori	29
Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa allo sdoganamento centralizzato, concernente l'attribuzione delle spese di riscossione nazionali trattenute allorché le risorse proprie tradizionali sono messe a disposizione del bilancio dell'UE. C. 3356-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	30
Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Moldova per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo. C. 3881 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	31
Disposizioni in materia di etichettatura e di qualità dei prodotti alimentari. C. 2260-bis-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla XIII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Nulla osta</i>)	35

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/49/CE per quanto riguarda taluni obblighi di comunicazione a carico delle società di medie dimensioni e l'obbligo di redigere conti consolidati. Atto n. 300 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	38
ALLEGATO (<i>Proposta di parere formulata dal relatore</i>)	41

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni nell'ambito dell'istruttoria legislativa sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale (Atto n. 292).	
Audizione del Vice Capo di Gabinetto del Ministro dell'economia e delle finanze Marco Pinto	40
Audizione dei rappresentanti del Consiglio nazionale del notariato	40
AVVERTENZA	40

SEDE CONSULTIVA

Martedì 14 dicembre 2010. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sonia Viale.

La seduta comincia alle 14.55.

Sull'ordine dei lavori.

Gianfranco CONTE, *presidente*, propone di procedere ad un'inversione dell'ordine dei lavori della seduta odierna, nel senso di procedere dapprima all'esame, in sede consultiva, dei disegni di legge C. 3356-B, C. 3881 e C. 2260-bis-B, per passare poi all'audizione informale del

Vice Capo di Gabinetto del Ministro dell'economia e delle finanze Marco Pinto, e, quindi, all'audizione informale dei rappresentanti del Consiglio nazionale del notariato, nell'ambito dell'istruttoria legislativa sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale.

La Commissione concorda.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa allo sdoganamento centralizzato, concernente l'attribuzione delle spese di riscossione nazionali trattenute allorché le risorse proprie tradizionali sono messe a disposizione del bilancio dell'UE.

C. 3356-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Vincenzo Antonio FONTANA (PdL), *relatore*, rileva come la Commissione sia chiamata ad esprimere il parere alla III Commissione Affari esteri sul disegno di legge C. 3356-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa allo sdoganamento centralizzato, concernente l'attribuzione delle spese di riscossione nazionali trattenute allorché le risorse proprie tradizionali sono messe a disposizione del bilancio dell'UE, fatto a Bruxelles il 10 marzo 2009.

Ricorda, innanzitutto, che la Commissione Finanze ha già esaminato il testo originario del disegno di legge, esprimendo su di esso parere favorevole nella seduta del 4 maggio 2010.

Rammenta, inoltre, che l'istituto dello sdoganamento centralizzato, previsto dal codice doganale comunitario aggiornato, facilita gli operatori economici e le imprese nell'espletamento delle procedure doganali, consentendo agli operatori stessi di presentare la dichiarazione doganale elettronica all'ufficio doganale del luogo in cui

sono stabiliti, a prescindere dal luogo in cui le merci entrano o escono dal territorio doganale dell'Unione europea.

Tale meccanismo di sdoganamento centralizzato comporta spese amministrative per gli Stati membri dell'Unione europea interessati, giustificando quindi l'esigenza di redistribuire parzialmente tra gli Stati la quota di introiti (pari al 25 per cento) che gli Stati stessi possono trattenere a titolo di spese di riscossione dei dazi doganali, quando le risorse derivanti dai predetti dazi sono versate al bilancio dell'Unione europea.

In tale contesto la Convenzione, che si compone di 10 articoli, stabilisce il meccanismo di redistribuzione delle spese di riscossione dei dazi doganali.

Richiamando brevemente gli aspetti sostanziali della Convenzione, l'articolo 1 ne definisce il campo di applicazione, che riguarda le procedure di redistribuzione che le Parti devono seguire in caso di utilizzo dello sdoganamento centralizzato in relazione alle spese di riscossione, quando le risorse proprie sono messe a disposizione del bilancio dell'Unione europea.

L'articolo 2 contiene le definizioni utili alla precisa comprensione del testo della Convenzione.

L'articolo 3 prevede che lo Stato membro dell'autorità doganale che rilascia l'autorizzazione per l'immissione in libera pratica delle merci debba notificare le informazioni relative all'importo delle spese di riscossione da redistribuire allo Stato membro cui appartiene l'autorità doganale che fornisce l'assistenza per il controllo della procedura e lo svincolo delle merci.

L'articolo 4 dispone che la Parte contraente in cui è presentata la dichiarazione in dogana redistribuisca il 50 per cento delle spese di riscossione trattenute alla Parte contraente la cui autorità doganale riceve le merci e rilascia l'autorizzazione all'immissione in libera pratica.

L'articolo 5 stabilisce che il pagamento dell'importo delle spese di riscossione di cui all'articolo 4 debba essere effettuato nel mese nel corso del quale l'importo

delle risorse proprie accertato è accreditato, e prevede, nel caso di ritardo, l'applicazione di un interesse di mora, calcolato in misura pari a quello applicato dalla Banca centrale europea alla sua più recente operazione di rifinanziamento principale.

Per quanto riguarda le modifiche al disegno di legge apportate dal Senato rispetto al testo approvato dalla Camera, presso l'altro ramo del Parlamento è stato introdotto l'articolo 3, il quale reca una clausola di monitoraggio in base alla quale l'Agenzia delle Dogane provvede semestralmente alla valutazione degli effetti delle misure previste dalla Convenzione, trasmettendo le risultanze al Ministero dell'Economia e delle Finanze, il quale, nei successivi sessanta giorni, riferisce in materia al Parlamento, presentando apposita relazione.

Poiché il provvedimento non presenta aspetti problematici per quanto attiene agli ambiti di competenza della Commissione Finanze, propone di esprimere su di esso parere favorevole.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Moldova per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo.

C. 3881 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Vincenzo Antonio FONTANA (PdL), *relatore*, rileva come la Commissione sia chiamata ad esprimere il parere alla III Commissione Affari esteri sul disegno di legge C. 3881, approvato dal Senato, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica

italiana e il Governo della Repubblica di Moldova per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Roma il 3 luglio 2002.

Evidenzia quindi come la Convenzione, costituita da 31 articoli e da un Protocollo aggiuntivo, ricalchi sostanzialmente gli schemi più moderni di convenzioni in materia accolti sul piano internazionale dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo (OCSE).

La sfera soggettiva di applicazione della Convenzione è costituita, ai sensi dell'articolo 1, dalle persone residenti in uno o in entrambi gli Stati contraenti; quanto alla sfera oggettiva di applicazione, definita dall'articolo 2, essa concerne, per la Moldova, l'imposta sul reddito e l'imposta sulla proprietà, mentre per l'Italia le imposte considerate sono l'IRPEF, l'IRES e l'IRAP, anche se riscosse mediante ritenuta alla fonte. La disposizione specifica che la Convenzione si applicherà anche alle imposte di natura analoga o identica che saranno istituite successivamente alla firma della Convenzione.

Gli articoli 3, 4 e 5 recano le definizioni delle espressioni utilizzate nella Convenzione; in particolare l'articolo 5 definisce il concetto di stabile organizzazione, ricalcando sostanzialmente quella formulata dall'OCSE nel 1963, già utilizzata negli accordi stipulati dopo la riforma tributaria del 1973.

La tassazione dei redditi immobiliari, di quelli agricoli e forestali spetta, in base all'articolo 6, al Paese in cui sono situati gli immobili, mentre per gli utili d'impresa l'articolo 7 attribuisce il diritto esclusivo di tassazione allo Stato dell'impresa stessa, fatto salvo il caso in cui questa svolga attività nell'altro Stato per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata; in quest'ultima ipotesi, lo Stato in cui è localizzata la stabile organizzazione ha il potere di tassare gli utili attribuibili a tale stabile organizzazione. Nella determinazione degli utili della stabile organizzazione, da effettuarsi annualmente con lo stesso metodo, si deducono le spese sostenute per gli

scopi dell'organizzazione, e non possono essere computati come utili le sole spese sostenute per l'acquisto di beni o merci per l'impresa.

In linea con quanto raccomandato in ambito OCSE, gli utili derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, della navigazione marittima sono tassati, secondo l'articolo 8, esclusivamente nel Paese dove ha luogo la sede della direzione effettiva dell'impresa di navigazione: tale previsione si applica anche agli utili derivanti dalla partecipazione a un fondo comune, a un esercizio in comune o ad un organismo internazionale di esercizio. Se la sede della direzione è situata a bordo di una nave, la sede si considera situata nel porto di immatricolazione della nave, oppure, in mancanza di un porto di immatricolazione, nello Stato di residenza dell'esercente della nave.

L'articolo 9 regola la tassazione degli utili prodotti da imprese associate, nelle ipotesi in cui un'impresa di uno Stato contraente partecipi direttamente o indirettamente alla direzione o al controllo di un'impresa dell'altro Stato, ed in cui imprese dei due Stati contraenti sono dirette o controllate, in modo diretto o indiretto, dalle medesime persone, prevedendo in tali casi rettifiche nell'imputazione degli utili ed aggiustamenti dell'imposta prelevata.

Il trattamento convenzionale riservato ai dividendi, disciplinato dall'articolo 10, prevede che, fermo restando il principio generale della loro definitiva tassazione nello Stato di residenza del percipiente, lo Stato della fonte possa prelevare un'imposta che non ecceda il 5 per cento del loro ammontare lordo, se l'effettivo beneficiario è una società che detiene direttamente o indirettamente, almeno il 25 per cento del capitale della società che li distribuisce, ovvero che non ecceda il 15 per cento dell'ammontare lordo dei medesimi dividendi, in tutti gli altri casi.

Tuttavia, qualora il beneficiario effettivo eserciti attività industriali, commerciali o professionali mediante una stabile organizzazione o una base fissa situate nello Stato dal quale provengono i divi-

dendi, e la partecipazione generatrice dei dividendi stessi sia connessa effettivamente a tale organizzazione o base, essi saranno tassabili da parte di detto Stato, secondo la propria legislazione.

Per quanto riguarda la tassazione sugli interessi, ai sensi dell'articolo 11, si applica il principio generale della loro definitiva tassazione nello Stato di residenza del percipiente.

Tuttavia, gli interessi possono essere tassati anche dallo Stato da cui provengono, in conformità alla legislazione di tale Stato, comunque in misura non superiore al 5 per cento dell'ammontare lordo.

Qualora il beneficiario dei predetti interessi eserciti attività industriali, commerciali o professionali mediante una stabile organizzazione o una base fissa situate nello Stato della fonte, ed il credito generatore degli interessi sia connesso a tale organizzazione o base, essi saranno tassabili da parte di detto Stato, in accordo con la propria legislazione.

Nel caso in cui l'ammontare degli interessi effettivamente pagati ecceda, in forza di particolari relazioni tra il debitore, il beneficiario effettivo e terzi, quanto convenuto tra debitore e beneficiario, le previsioni dell'articolo 11 si applicano solo alla parte che sarebbe stata convenuta in assenza di tali relazioni particolari, mentre la quota eccedente è imponibile in conformità alla legislazione di ciascuno Stato, tenuto conto delle altre disposizioni della Convenzione.

In materia di canoni, l'articolo 12 stabilisce il principio di tassazione definitiva nel Paese di residenza del percipiente, salva la possibilità, per lo Stato della fonte, di applicare un'imposizione in misura comunque non superiore al 5 per cento dell'ammontare lordo dei canoni pagati.

Inoltre, qualora il beneficiario dei canoni eserciti attività industriali, commerciali o professionali mediante una stabile organizzazione o una base fissa situate nello Stato della fonte, ed il diritto o bene generatore dei canoni sia connesso a tale organizzazione o base, essi saranno tassabili da parte di detto Stato, in accordo con la propria legislazione.

Nel caso in cui l'ammontare dei canoni effettivamente pagati ecceda, in forza di particolari relazioni tra il debitore, il beneficiario effettivo e terzi, quanto convenuto tra debitore e beneficiario, le previsioni dell'articolo si applicano solo alla parte che sarebbe stata convenuta in assenza di tali relazioni particolari, mentre la quota eccedente è imponibile in conformità alla legislazione di ciascuno Stato, tenuto conto delle altre disposizioni della Convenzione.

Per quanto concerne il trattamento degli utili da capitale, l'articolo 13 prevede il criterio di tassazione raccomandato dall'OCSE, con la previsione della tassabilità nel Paese dove è situato il bene, nel caso di utili derivanti dall'alienazione di immobili, ovvero nel Paese dove è situata una stabile organizzazione o una base fissa, nel caso di utili derivanti dall'alienazione di beni mobili facenti parte dell'attivo di detta stabile organizzazione o base fissa.

Per quanto riguarda, invece, gli utili derivanti dall'alienazione di navi o aeromobili impiegati in traffico internazionale, o di beni mobili connessi all'esercizio di dette navi o aeromobili, essi sono imponibili solo nello Stato dove ha sede la direzione effettiva dell'impresa.

In tutti gli altri casi gli utili sono imponibili nello Stato di residenza del soggetto alienante.

Il trattamento fiscale dei redditi derivanti dall'esercizio di una professione indipendente o di lavoro subordinato è contenuto rispettivamente negli articoli 14 e 15.

L'articolo 14 stabilisce che i redditi derivanti dall'esercizio di libere professioni o di attività indipendenti analoghe sono tassabili nello Stato di residenza del percipiente, salvo che il professionista disponga di una base di lavoro fissa nell'altro Stato, nel qual caso i redditi sono tassabili nel Paese di prestazione dell'attività, nella misura in cui essi siano imputabili a tale base fissa.

L'articolo 15 prevede, nel caso di redditi di lavoro subordinato, che essi siano tassati nello Stato di residenza del lavoratore, salvo il caso in cui l'attività dipen-

dente sia svolta nell'altro Stato contraente e ricorra una delle seguenti condizioni: *a)* il beneficiario soggiorni per più di 183 giorni nell'anno fiscale nello Stato di prestazione dell'attività; *b)* il pagamento delle remunerazioni sia effettuato da o per conto di un datore di lavoro residente in quest'ultimo Stato; *c)* l'onere delle remunerazioni gravi su una stabile organizzazione o una base fissa che il datore di lavoro ha nello Stato di svolgimento dell'attività.

Per quanto riguarda, invece, le remunerazioni erogate in corrispettivo di lavoro subordinato svolto a bordo di navi o aeromobili impiegati in traffico internazionale, essi sono imponibili nello Stato dove si trova la sede della direzione effettiva dell'impresa.

L'articolo 16 prevede che i compensi e gettoni di presenza attribuiti in qualità di membro del consiglio di amministrazione di una società residente nello Stato diverso da quello della persona che li percepisce, siano tassati nello Stato di residenza della società.

L'articolo 17 stabilisce, per i redditi di artisti e sportivi, la loro imponibilità nello Stato contraente di prestazione dell'attività, anche nel caso in cui i redditi siano attribuiti a persona diversa dall'artista o dallo sportivo.

L'articolo 18, paragrafo 1, prevede che le pensioni e le remunerazioni analoghe, pagate ad un residente di uno Stato contraente sono tassabili solo nello Stato di residenza. In base al paragrafo 2, qualora il residente di uno Stato contraente divenga residente dell'altro Stato, le somme ricevute da questa persona all'atto della cessazione dell'impiego sono tassabili solo nello Stato di residenza originario. Tuttavia, il paragrafo 2 dell'articolo 19 disciplina il caso in cui la pensione sia corrisposta da uno Stato per corrispettivi resi dalla persona fisica nei confronti dello Stato stesso, prevedendo in tal caso che le somme corrisposte sono tassabili nello Stato che le eroga, a meno che il beneficiario abbia la nazionalità dell'altro Stato e vi sia residente.

In base all'articolo 19, paragrafo 1, le remunerazioni, i salari e gli stipendi, diversi dalle pensioni, pagati da uno Stato contraente o da un suo ente locale a una persona fisica in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o ente sono imponibili soltanto nello Stato da cui provengono i redditi, salvo il caso in cui i servizi siano resi nell'altro Stato e la persona che li percepisce sia residente in quest'ultimo Stato, ne abbia la nazionalità e non sia divenuto residente di detto Stato per rendersi i servizi.

L'articolo 20 prevede che le remunerazioni corrisposte a professori, insegnanti o ricercatori i quali soggiornino temporaneamente, per un periodo non superiore a due anni, nello Stato diverso da quello di residenza, allo scopo di insegnare o svolgere ricerche presso università, collegi, scuole, o altri istituti di istruzione, siano esenti dalla tassazione dello Stato presso il quale vengono svolte tali attività, relativamente alle remunerazioni derivanti dalle medesime attività.

Al fine di non penalizzare gli scambi culturali, l'articolo 21 prevede che le remunerazioni e le somme corrisposte per il mantenimento e le spese di istruzione o formazione a studenti o apprendisti, i quali soggiornino per motivi di studio in uno Stato diverso da quello di residenza, siano esenti dalla tassazione dello Stato presso il quale viene svolta l'attività di studio, a condizione che le somme provengano da fonti situate fuori di tale ultimo Stato.

Ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 1, i redditi diversi da quelli trattati esplicitamente negli articoli della Convenzione sono imponibili, di norma, nello Stato di residenza del percipiente. Il paragrafo 2 specifica che i redditi non immobiliari derivanti dall'esercizio di attività industriale, commerciale o professionale mediante una stabile organizzazione o una base fissa situata nello Stato diverso da quello di residenza sono tassabili, secondo la sua legislazione, dallo Stato ove è situata tale stabile organizzazione o base fissa.

Per quel che riguarda l'imposizione sul patrimonio, l'articolo 23 prevede che il patrimonio costituito da immobili sia imponibile nello Stato dove gli immobili sono situati, mentre il patrimonio costituito da beni mobili compresi nell'attivo di una stabile organizzazione ovvero appartenenti ad una base fissa, è imponibile nello Stato in cui si trova la stabile organizzazione o base fissa. Per quanto riguarda il patrimonio costituito da navi o da aeromobili, nonché dai beni mobili relativi al loro esercizio, esso è imponibile solo nello Stato in cui è posta la sede di direzione effettiva dell'impresa. La disposizione specifica inoltre che, per tutti gli altri elementi del patrimonio, essi sono imponibili solo nello Stato di residenza del proprietario.

Il metodo per eliminare la doppia imposizione internazionale, è disciplinato dall'articolo 24.

In tale contesto si prevede, per quel che riguarda l'Italia, la detrazione dalle imposte italiane dell'imposta sui redditi pagata in Moldova. L'ammontare della detrazione non potrà comunque essere superiore alla quota di imposta italiana attribuibile agli elementi di reddito nella proporzione in cui essi concorrono al reddito complessivo. Inoltre, sempre in Italia, non sarà accordata alcuna detrazione qualora il reddito sia sottoposto, su richiesta del beneficiario, ad imposizione mediante ritenuta a titolo di imposta.

Per quel che riguarda la Moldova, si prevede che, per i residenti in tale Stato che posseggano redditi o patrimonio imponibili in Italia, la Moldova deve detrarre dalle imposte sul reddito o sul patrimonio un ammontare corrispondente alle imposte sul reddito o sul patrimonio pagate in Italia, in misura non eccedente la quota dell'imposta, calcolata prima che sia accordata la detrazione, attribuita al reddito o al patrimonio imponibile in Italia.

Le disposizioni convenzionali relative alla non discriminazione nel trattamento tributario dei cittadini dell'altro Stato (articolo 25), alla procedura amichevole per la composizione delle controversie relative all'applicazione della Convenzione (arti-

colo 26) ed allo scambio di informazioni tra le Autorità competenti ad applicare la Convenzione (articolo 27), risultano formulate sostanzialmente in maniera analoga alle corrispondenti disposizioni degli altri accordi della medesima specie conclusi dal nostro Paese.

In particolare, per quanto attiene allo scambio di informazioni, si prevede che le rispettive autorità competenti si scambieranno le informazioni necessarie all'applicazione della Convenzione, quelle relative all'applicazione delle norme interne concernenti le imposte di ogni genere, nonché quelle per prevenire l'evasione fiscale. Le informazioni ricevute dall'altro Stato contraente saranno sottoposte allo stesso regime di segretezza previsto dalla legislazione interna, e saranno comunicate solo alle persone o autorità incaricate dell'accertamento o riscossione delle imposte e del relativo contenzioso, le quali potranno utilizzarle solo a tali fini.

L'articolo 28 fa salvi i privilegi tributari accordati agli agenti diplomatici o ai funzionari consolari.

L'articolo 29 regola le modalità di rimborso delle imposte pagate presso lo Stato diverso da quello di residenza del contribuente.

L'articolo 30 reca le disposizioni relative all'entrata in vigore; in particolare la norma stabilisce che la Convenzione entrerà in vigore dalla data della seconda delle ratifiche e che le sue disposizioni si applicheranno per la prima volta ai redditi sottoposti a ritenuta alla fonte realizzati a decorrere dal 1° gennaio dell'anno solare successivo a quello dell'entrata in vigore della Convenzione, ovvero, per le altre imposte sul reddito e sul patrimonio, a partire dagli anni fiscali che iniziano in tale data o successivamente.

L'articolo 31 disciplina le modalità di denuncia della Convenzione.

Alla Convenzione è allegato un Protocollo aggiuntivo, il quale contiene disposizioni aggiuntive convenute tra le Parti contraenti, che fanno parte integrante della Convenzione, e che recano interpretazioni di talune disposizioni o termini contenuti nella Convenzione stessa.

Non essendovi profili problematici di competenza della Commissione Finanze, propone di esprimere parere favorevole sul disegno di legge in esame.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni in materia di etichettatura e di qualità dei prodotti alimentari.

C. 2260-bis-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Parere alla XIII Commissione).

(Esame e conclusione – Nulla osta).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Antonino Salvatore GERMANÀ (PdL), *relatore*, rileva come la Commissione sia chiamata ad esprimere il parere alla XIII Commissione Agricoltura sul disegno di legge C. 2260-bis-B, recante disposizioni in materia di etichettatura e di qualità dei prodotti alimentari, come risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea della Camera nel corso dell'esame in prima lettura, di alcune disposizioni dell'originario disegno di legge, nonché dalle modifiche apportate in sede deliberante dalla 9^a Commissione Agricoltura del Senato, rispetto al testo approvato dalla Camera, segnalando come la XIII Commissione Agricoltura sia intenzionata a chiedere il trasferimento alla sede legislativa dell'esame del provvedimento.

Ricorda, quindi, che il provvedimento è già stato esaminato due volte dalla Commissione Finanze, la quale, dapprima, nella seduta del 3 novembre 2009, ha espresso parere favorevole con condizioni ed osservazioni sul testo del provvedimento come risultante dalle modifiche apportate dalla Commissione Agricoltura della Camera nel corso dell'esame in sede referente e, quindi, nella seduta del 28 settembre 2010, ha espresso nulla osta sul testo rinviato in Commissione dall'Assemblea.

Successivamente al rinvio in Commissione, l'Assemblea della Camera ha deliberato lo stralcio di numerose disposizioni, che di seguito richiama:

l'articolo 1-*bis*, il quale apporta talune modifiche alla legge n. 590 del 1965, recante disposizioni per lo sviluppo della proprietà coltivatrice;

l'articolo 2-*bis*, il quale prevede, al comma 1, che le disponibilità contenute nel capitolo 7439 dello Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole per il finanziamento degli interventi assicurativi effettuati dal Fondo di solidarietà nazionale (FSN), previsti dall'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo n. 102 del 2004, possono essere utilizzate, entro il limite delle disponibilità finanziarie indicate dallo stesso articolo 2-*ter*, per coprire il fabbisogno di spesa degli anni precedenti a quello di competenza per il pagamento dei saldi contributivi;

l'articolo 2-*ter*, il quale istituisce, presso la Cassa depositi e prestiti Spa, un Fondo rotativo per il sostegno alle imprese agroalimentari, al quale è attribuito il compito di concedere prestiti e mutui agevolati, rimborsabili in un ambito pluriennale in favore delle predette imprese, finalizzati alla riduzione dell'esposizione bancaria;

l'articolo 3-*bis*, il quale prevede la definizione, con decreto del Ministro delle politiche agricole, delle modalità attraverso le quali gli operatori della filiera agroenergetica sono tenuti a garantirne la tracciabilità e rintracciabilità;

l'articolo 3-*ter*, il quale estende l'applicazione della tariffa fissa onnicomprensiva prevista per la produzione di energia elettrica mediante fonti rinnovabili, anche agli impianti di biogas realizzati da aziende agricole già in esercizio al 31 dicembre 2007;

l'articolo 4, che reca una serie molto articolata di modifiche alla disciplina delle attività selvicolturali, in particolare per quanto riguarda il monitoraggio delle risorse forestali ed i meccanismi per la

programmazione, da parte delle regioni, delle attività di loro competenza in tale settore, nonché la pianificazione della gestione del patrimonio boschivo;

l'articolo 5, il quale consente all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) ed all'AGECONTROL di avvalersi, per i controlli di propria competenza, oltre che del Dipartimento dell'Ispettorato centrale per il controllo della qualità, anche del personale del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, ed attribuisce a tale personale, in relazione alle attività di controllo svolte, le qualifiche di pubblico ufficiale ed ufficiale di polizia giudiziaria;

l'articolo 7-*bis*, il quale consente ai comuni di riservare, agli imprenditori agricoli che esercitano la vendita diretta di prodotti agricoli, almeno il 20 per cento del totale dei posteggi nei mercati al dettaglio;

l'articolo 7-*ter*, il quale prevede la proroga dal 31 dicembre 2009 al 28 febbraio 2010 dell'agevolazione contributiva in favore dei datori di lavoro agricolo nei territori montani, costituita dalla riduzione dei premi contributivi dovuti dai predetti soggetti per il proprio personale dipendente, occupato a tempo indeterminato e a tempo determinato;

l'articolo 7-*quinqüies*, il quale integra la disciplina in materia di quote latte, introducendo nel decreto-legge n. 5 del 2009 una disposizione che obbliga a trasmettere per via telematica all'AGEA i dati relativi al numero dei capi bovini da latte detenuti in stalla e ai quantitativi di latte prodotto;

l'articolo 7-*sexies*, il quale reca disposizioni in materia di valore massimo di furosina (si tratta di una molecola non presente originariamente nel latte crudo) ammissibile nel latte pastorizzato e nei formaggi freschi, nonché in materia di metodo di analisi per la determinazione della quantità di tale molecola presente nei citati prodotti;

l'articolo 7-septies, il quale consente, per la preparazione dello yogurt, l'utilizzo di latte concentrato per il quale sia dimostrato un limitato apporto di emissioni inquinanti derivanti dal trasporto;

l'articolo 7-octies, il quale riduce da 180 a 90 giorni il termine entro il quale la Pubblica amministrazione e gli enti pubblici economici devono adottare il provvedimento finale concernente le istanze per l'esercizio dell'attività agricola;

l'articolo 7-novies, il quale stabilisce che le regioni esercitino solo funzioni di controllo sul possesso dei requisiti per il riconoscimento della qualifica di imprenditore agricolo professionale, ferma restando la facoltà dell'INPS di svolgere le verifiche necessarie ai fini previdenziali;

l'articolo 7-decies, il quale stabilisce che ai fini del diritto di prelazione e di riscatto su fondi agricoli concessi in affitto, a colonia parziaria o a compartecipazione sono considerati coltivatori diretti i soggetti che conducano direttamente il fondo e siano iscritti nelle apposita sezione del registro delle imprese;

l'articolo 7-undecies, il quale autorizza alla spesa di 500.000 euro nel 2010 per la realizzazione di un sistema di identificazione degli allevamenti di bufala produttori del latte utilizzato per la produzione della mozzarella di bufala campana DOP.

Rispetto al testo trasmesso dalla Camera, l'altro ramo del Parlamento ha soppresso gli articoli numerati come 2 e 3 nel testo approvato dalla Camera.

L'articolo 2 incrementava di 25 milioni di euro in ciascuno degli anni dal 2010 al 2012 le risorse del Fondo per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile in agricoltura.

L'articolo 3, il quale recava disposizioni rilevanti per gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, consentiva alle imprese agricole cooperative a mutualità prevalente di rivalutare gratuitamente, a fini fiscali, i cespiti oggetto di operazione di concentrazione, nei limiti dei valori indicati dalla stima giurata dei cespiti

stessi e comunque non oltre l'ammontare di 5 milioni di euro, oppure di fruire, nei tre anni successivi all'operazione stessa, di un credito d'imposta commisurato al 20 per cento del patrimonio netto riportato dal bilancio di fusione.

Per quanto riguarda gli articoli rimanenti del provvedimento, l'articolo 1 estende all'intero territorio nazionale le disposizioni che promuovono la stipula di contratti di filiera e di distretto, contenute nell'articolo 66 della legge n. 289 del 2002, la cui operatività è attualmente limitata alle aree sottoutilizzate.

L'articolo 2 reca disposizioni per il rafforzamento della tutela e della competitività dei prodotti a denominazione protetta, in particolare, rafforzando le sanzioni relative alla violazione delle norme che limitano l'utilizzo di latte in polvere, qualora la violazione riguardi prodotti DOP, IGP o riconosciuti come specialità tradizionali garantite (STG).

L'articolo 3 reca una serie di disposizioni di carattere sanzionatorio per contrastare le frodi alimentari, con particolare riferimento alla produzione ed al commercio delle sementi e degli oli, nonché una norma in materia di indennità di trasferta del personale dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari preso il Ministero delle politiche agricole.

L'articolo 4 istituisce l'obbligo di indicare, nelle etichette dei prodotti alimentari posti in commercio in Italia il luogo di origine o di provenienza e l'eventuale utilizzazione di ingredienti in cui siano presenti OGM, al fine di assicurare ai consumatori una completa e corretta informazione sulle caratteristiche dei prodotti stessi e di rafforzare la prevenzione e repressione delle frodi alimentari.

L'articolo 5 prevede, per i prodotti alimentari ottenuti da materie prime agricole, che le informazioni contenute nell'etichettatura obbligatoria relative al luogo di origine o provenienza delle materie prime stesse sono considerate necessarie al fine di non indurre in errore il consumatore medio, e che, pertanto, l'omissione delle predette informazioni co-

stituisce pratica commerciale ingannevole ai sensi dell'articolo 22 del Codice del consumo di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005.

L'articolo 6 modifica la disciplina sanzionatoria prevista dalla legge n. 281 del 1963, in tema di preparazione e commercio dei mangimi.

L'articolo 7 obbliga gli allevatori di bufale ad adottare strumenti per la rilevazione della quantità di latte prodotto giornalmente da ciascuno animale secondo modalità disposte con decreto ministeriale.

In conclusione, segnala come, alla luce delle soppressioni effettuate, il testo trasmesso dal Senato non presenti profili rilevanti per gli ambiti di competenza della Commissione Finanze.

Propone, pertanto, di esprimere nulla osta sul provvedimento.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 15.15.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 14 dicembre 2010. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sonia Viale.

La seduta comincia alle 15.15.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/49/CE per quanto riguarda taluni obblighi di comunicazione a carico delle società di medie dimensioni e l'obbligo di redigere conti consolidati.

Atto n. 300.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Marco PUGLIESE (PdL), *relatore*, rileva come la Commissione sia chiamata ad

esprimere il parere al Governo sullo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/49/CE per quanto riguarda taluni obblighi di comunicazione a carico delle società di medie dimensioni e l'obbligo di redigere conti consolidati (Atto n. 300).

Per quanto riguarda il contenuto della direttiva 2009/49/CE, essa reca disposizioni di armonizzazione in materia di riduzione degli oneri amministrativi per le società di piccole e medie dimensioni, in particolare nei settori della contabilità e della revisione contabile, apportando modifiche alla direttiva 78/660/CEE, relativa ai conti annuali di taluni tipi di società, e alla direttiva 83/349/CEE, relativa ai conti consolidati.

L'articolo 1 attribuisce agli Stati membri la facoltà di consentire alle società di medie dimensioni di omettere, nell'allegato al conto annuale (che sostanzialmente equivale, nell'ordinamento italiano, alla nota integrativa al bilancio), le indicazioni relative agli elementi iscritti nella voce «spese di impianto e di ampliamento», nonché le indicazioni concernenti la ripartizione dell'importo netto del volume d'affari secondo categorie di attività e secondo i mercati geografici.

Ai sensi dell'articolo 27 della direttiva 78/660/CEE, tali prescrizioni riguardano le società che, alla data di chiusura del bilancio, non superano determinati limiti numerici, nella specie i limiti numerici di due dei tre criteri seguenti:

totale dello stato patrimoniale non superiore a 4.000.000 Unità di conto europea (UCE) (EUR);

importo netto del volume d'affari non superiore a 8.000.000 UCE (EUR);

numero dei dipendenti occupati in media durante l'esercizio non superiore a 250.

L'articolo 2 esenta le società-madri disciplinate dal diritto nazionale di uno Stato membro dall'obbligo di redigere conti consolidati ed una relazione consolidata sulla gestione, ove essa abbia solo

imprese figlie che presentino, individualmente e nel loro insieme, un interesse irrilevante nei riguardi dell'obiettivo di fornire un quadro fedele della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento.

Ai sensi dell'articolo 3, il termine di recepimento della direttiva è il 1° gennaio 2011, mentre in base all'articolo 4 la direttiva è entrata in vigore il 16 luglio 2009.

Passando al contenuto dello schema di decreto legislativo, il quale si compone di 2 articoli, si rileva innanzitutto come esso sia stato predisposto ai sensi della delega di cui all'articolo 1, della legge n. 96 del 2010 (Legge comunitaria 2010), ai fini del recepimento nell'ordinamento italiano della direttiva 2009/49/CE.

Al riguardo, la relazione illustrativa allo schema di decreto legislativo segnala come il Governo non abbia ritenuto di usufruire della facoltà di esenzione riconosciuta dall'articolo 1 della direttiva 2009/49/CE, trattandosi di un'opzione da applicarsi alle cosiddette medie imprese, fattispecie, quest'ultima, non prevista dal codice civile.

L'articolo 1 dello schema di decreto legislativo, recependo l'articolo 2 della direttiva, apporta alcune modifiche all'articolo 27 del decreto legislativo n. 127 del 1991, il quale ha attuato nell'ordinamento italiano le direttive n. 78/660/CEE e 83/349/CEE in materia societaria, relative ai conti annuali e consolidati.

In particolare, la lettera *a*) inserisce un nuovo comma *3-bis* nell'articolo 27, ai sensi del quale l'obbligo di redigere il bilancio consolidato, vigente per le società per azioni, le società in accomandita per azioni e le società a responsabilità limitata che controllano un'impresa, nonché per le società cooperative e le mutue assicuratrici che controllano una società per azioni, una società in accomandita per azioni o una società a responsabilità limitata, non si applica qualora le imprese controllate oggetto del possibile consolidamento presentino, sia individualmente sia nel loro insieme, un interesse

irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria, nonché del risultato economico delle imprese incluse nel consolidamento.

In merito alla formulazione della disposizione, segnala l'opportunità di chiarire ancora meglio che la condizione di irrilevanza rispetto alla rappresentazione patrimoniale e finanziaria del gruppo, ai fini dell'esonero dall'obbligo di redazione del bilancio consolidato, si riferisce alle imprese controllate.

La lettera *c*) integra la formulazione del comma 4 dell'articolo 27 del decreto legislativo n. 127, il quale prevede che l'esonero dall'obbligo di redazione del bilancio consolidato previsto dal comma 3 (nei casi in cui l'impresa controllante sia a sua volta controllata in misura superiore al 95 per cento da altra impresa, ovvero in cui l'impresa controllante sia a sua volta controllata e la redazione del bilancio consolidato non sia richiesto da tanti soci che rappresentino almeno il 5 per cento del capitale) sia subordinato a due condizioni:

a) l'impresa controllante rediga e sottoponga a controllo il bilancio consolidato;

b) l'impresa controllata non abbia emesso titoli quotati in borsa.

La modifica proposta intende stabilire che la condizione indicata dalla lettera *b*) del comma 4 (assenza di emissione di titoli quotati) si riferisce a tutte le società controllate.

In connessione con la novella di cui alla lettera *a*), la lettera *b*) inserisce nel predetto comma 4 un richiamo al nuovo comma *3-bis* del medesimo articolo 27, in tal modo subordinando anche il caso di esclusione dall'obbligo di redazione del bilancio consolidato introdotto da tale nuovo comma alla presenza delle condizioni, sopra descritte, indicate dal citato comma 4.

L'articolo 2 dello schema di decreto, anch'esso recependo l'articolo 2 della direttiva, novella l'articolo 24 del decreto legislativo n. 87 del 1992, recante attua-

zione della direttiva n. 86/635/CEE, relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari, e della direttiva n. 89/117/CEE, relativa agli obblighi in materia di pubblicità dei documenti contabili delle succursali, stabilite in uno Stato membro, di enti creditizi ed istituti finanziari.

In particolare, l'articolo 2 dello schema, in parallelo con la modifica recata dall'articolo 1, lettera *a*), dello schema, inserisce nel predetto articolo 24 un nuovo comma 2-*bis*, ai sensi del quale sono esclusi dall'obbligo di redigere il bilancio consolidato gli enti creditizi e finanziari capogruppo che controllino imprese controllate le quali presentino, individualmente e nel loro insieme, un interesse irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, della situazione finanziaria e del risultato economico.

In merito alla formulazione della disposizione, segnala anche in questo caso l'opportunità di chiarire ancora meglio che la condizione di irrilevanza rispetto alla rappresentazione patrimoniale e finanziaria del gruppo, ai fini dell'esonero dall'obbligo di redazione del bilancio consolidato, si riferisce alle imprese controllate.

Formula quindi una proposta di parere favorevole con due osservazioni (*vedi allegato*), volte a chiarire ulteriormente alcuni aspetti della formulazione dello schema di decreto.

Gianfranco CONTE, *presidente*, ricorda che il termine per l'espressione del parere da parte della Commissione è fissato al 10 gennaio prossimo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame alla seduta già convocata per la giornata di domani.

La seduta termina alle 15.25.

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 14 dicembre 2010.

Audizioni nell'ambito dell'istruttoria legislativa sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale (Atto n. 292).

Audizione del Vice Capo di Gabinetto del Ministro dell'economia e delle finanze Marco Pinto.

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.35 alle 16.30.

Audizione dei rappresentanti del Consiglio nazionale del notariato.

L'audizione informale è stata svolta dalle 16.30 alle 16.55.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale.

Atto n. 292.

ALLEGATO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/49/CE per quanto riguarda taluni obblighi di comunicazione a carico delle società di medie dimensioni e l'obbligo di redigere conti consolidati. Atto n. 300.

PROPOSTA DI PARERE FORMULATA DAL RELATORE

La VI Commissione Finanze della Camera dei deputati,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/49/CE per quanto riguarda taluni obblighi di comunicazione a carico delle società di medie dimensioni e l'obbligo di redigere conti consolidati (Atto n. 300);

preso atto della scelta del Governo di non esercitare la facoltà, riconosciuta agli Stati membri dall'articolo 1 della direttiva 2009/49/CE, di esentare le società di medie dimensioni di omettere, nell'allegato al conto annuale, le indicazioni relative agli elementi iscritti nella voce «spese di impianto e di ampliamento», nonché le indicazioni concernenti la ripartizione dell'importo netto del volume d'affari secondo categorie di attività e secondo i mercati geografici, sulla scorta della considerazione che la fattispecie delle medie imprese non risulta contemplata dal codice civile;

sottolineata l'urgenza di concludere rapidamente il processo di recepimento nell'ordinamento nazionale delle previsioni della direttiva 2009/49/CE, il cui termine spirerà il 1° gennaio 2011,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) con riferimento alla lettera a) dell'articolo 1 dello schema di decreto, il

quale introduce una nuova causa di esenzione dall'obbligo di redigere il bilancio consolidato, per le imprese controllanti di imprese controllate che presentino, sia individualmente sia nel loro insieme, un interesse irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria, nonché del risultato economico delle imprese incluse nel consolidamento, valuti il Governo l'opportunità di chiarire in termini inequivocabili che la condizione di irrilevanza rispetto alla rappresentazione patrimoniale e finanziaria del gruppo, ai fini dell'esonero dall'obbligo di redazione del bilancio consolidato, si riferisce alle imprese controllate;

b) con riferimento all'articolo 2 dello schema di decreto, il quale esclude dall'obbligo di redigere il bilancio consolidato gli enti creditizi e finanziari capogruppo controllanti imprese controllate che presentino, individualmente e nel loro insieme, un interesse irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, della situazione finanziaria e del risultato economico, valuti anche in questo caso il Governo l'opportunità di chiarire in termini inequivocabili che la condizione di irrilevanza rispetto alla rappresentazione patrimoniale e finanziaria del gruppo, ai fini dell'esonero dall'obbligo di redazione del bilancio consolidato, si riferisce alle imprese controllate.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	42
---	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 14 dicembre 2010.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
15.05 alle 15.25.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	43
AVVERTENZA	43

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 14 dicembre 2010.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
15.05 alle 15.30.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno
non sono stati trattati:

SEDE REFERENTE

*DL 196/2010: Disposizioni relative al su-
bentro delle amministrazioni territoriali
della regione Campania nelle attività di
gestione del ciclo integrato dei rifiuti.
C. 3909 Governo.*

SEDE CONSULTIVA

*Disposizioni in materia di etichettatura e di
qualità dei prodotti alimentari.
C. 2260-bis-B, approvato dalla Camera e
modificato dalla 9^a Commissione perma-
nente del Senato.*

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/17/CE recante modifica della direttiva 2002/59/CE relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e di informazione. Atto n. 298 (*Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio*)

44

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 14 dicembre 2010. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Bartolomeo Giachino.

La seduta comincia alle 14.15.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/17/CE recante modifica della direttiva 2002/59/CE relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e di informazione.

Atto n. 298.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Vincenzo GAROFALO (PdL), *relatore*, ricorda che lo schema di decreto legislativo in esame, emanato ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge n. 96 del 2010 (legge comunitaria 2009), reca attuazione della direttiva 2009/17/CE, in materia di monitoraggio del traffico navale. Segnala

che la direttiva ha apportato numerose modifiche alla direttiva 2002/59/CE, che ha istituito un sistema di monitoraggio del traffico navale allo scopo di migliorarne la sicurezza e l'efficienza, prevedendo le modalità di risposta delle autorità in caso di incidente o in presenza di situazioni potenzialmente pericolose in mare, comprese le operazioni di ricerca e di soccorso. A tali fini la direttiva ha previsto che ogni nave che fa scalo in un porto comunitario è obbligata a dotarsi di un sistema di identificazione automatica (AIS – *Automatic Identification Service*) e di un registratore dei dati di viaggio (*Voyage Data Recorder* – VDR) e a comunicare determinate informazioni alle autorità marittime in caso di trasporto di merci pericolose o inquinanti. Ricorda che alla direttiva è stata data attuazione in Italia attraverso il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, successivamente novellato dal decreto legislativo n. 187 del 2008.

Fa presente che le modifiche apportate dalla direttiva 2009/17/CE, finalizzate a rendere più efficace il sistema di monitoraggio del traffico navale, riguardano diversi aspetti, i più rilevanti dei quali hanno ad oggetto: l'estensione dell'obbligo di installare il sistema di identificazione automatica (AIS) ai pescherecci di lunghezza

superiore ai 15 metri; l'ampliamento degli obblighi informativi in relazione al trasporto di merci pericolose; l'interconnessione dei sistemi per la gestione delle informazioni marittime contemplate dalla direttiva con il sistema comunitario « SafeSeaNet », allo scopo di consentire lo scambio dei dati tra i diversi Stati membri; la modifica della disciplina relativa all'accoglienza delle navi che necessitano di assistenza; l'ampliamento della categoria delle navi che presentano un rischio potenziale e che pertanto necessitano di maggiori controlli.

Passando ad un breve esame dello schema di decreto in esame, osserva che esso consiste di un articolo unico, composto di 43 commi, che novellano il vigente decreto legislativo n. 196 del 2005 e ritiene opportuno dar conto delle modifiche più significative sul piano sostanziale, rinviando per ulteriori approfondimenti alla documentazione predisposta dagli uffici. Rileva che l'ambito di applicazione del provvedimento, definito dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 196, viene modificato dal comma 7 dello schema di decreto, sostituendo il riferimento alle tonnellate di stazza lorda con l'unità di misura riconosciuta a livello internazionale « *Gross Tonnage* » (GT) e che la normativa si applica alle navi di stazza pari o superiori a 300 GT.

Il comma 8 aggiunge all'elenco previsto dall'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 196 del 2005, anche la compagnia tra i soggetti che hanno l'obbligo di comunicare informazioni (di cui all'Allegato I) all'Autorità marittima del porto nazionale verso cui la nave è diretta. Segnala che tale inserimento viene motivato dalla relazione considerando che, nella prassi, viene spesso affidata a società terze la cura dei settori relativi all'equipaggio e alla sicurezza di bordo.

Il comma 9 introduce i due soggetti (NCA – *National Competent Authority* e LCA – *Local Competent Authority*) destinati a gestire i sistemi di monitoraggio e reportazione navale obbligatori: la NCA, in particolare, sostituisce il riferimento generico all'amministrazione contenuto

nel testo vigente del decreto n. 196 e viene individuata nel Ministero delle infrastrutture e trasporti – Comando Generale del corpo delle capitanerie di porto; le autorità locali (LCA) sono invece le autorità marittime indicate dall'articolo 16 del codice della navigazione (direttore marittimo, capo del compartimento, capo del circondario), nonché i Centri Secondari di Soccorso Marittimo e le Autorità VTS (*Vessel Traffic Services*), quali definite dal decreto ministeriale del 28 gennaio 2004.

Il comma 10 introduce due nuovi articoli (6-*bis* e 6-*ter*), di cui il primo dispone l'obbligo per le navi da pesca di lunghezza superiore a 15 metri di dotarsi di un dispositivo di identificazione automatica AIS, mentre l'articolo 6-*ter* impone a tutte le navi facenti scalo in un porto nazionale, ove soggette alle norme della Convenzione SOLAS (Safety of Life at Sea) di dotarsi di un dispositivo di identificazione (LRIS-*Long Range Identification and Tracking*).

Il comma 12 definisce le competenze dell'Autorità VTS, sopra citata, precisando che tale autorità è titolare di poteri di vigilanza e controllo sulle unità navali, ferma restando in capo al comandante la responsabilità finale della condotta nautica.

Il comma 13, che sostituisce l'articolo 9, disciplina la gestione dei sistemi di monitoraggio ed informazione sul traffico marittimo (VTMIS – *Vessel traffic management information service*).

Il comma 14 introduce nel testo del decreto legislativo 196 del 2005 l'articolo 9-*bis* in materia di rete AIS nazionale: esso stabilisce che l'amministrazione debba provvedere alla gestione della rete AIS nazionale per la ricezione e la diffusione delle informazioni sul traffico marittimo, per finalità connesse alla sicurezza della navigazione, garantendo la necessaria copertura radioelettrica; le modalità e le procedure per l'erogazione dei servizi AIS, anche non legati ad esigenze di sicurezza, verranno stabilite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

Il comma 15 modifica l'articolo 10 del decreto legislativo 196 del 2005 inserendo il comma 3-*bis*, attraverso cui viene de-

mandato ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti il compito di individuare le unità soggette all'obbligo di essere dotate del registratore dei dati di viaggio (VDR).

Il comma 16 sostituisce l'articolo 12, in materia di trasporto di merci pericolose. Osserva che le merci pericolose ed inquinanti, secondo il nuovo testo, possono essere consegnate per il trasporto o accettate a bordo di una nave, indipendentemente dalle dimensioni di questa, solo se, preliminarmente, al comandante, al proprietario e all'armatore pervenga una dichiarazione recante le informazioni indicate dall'allegato I, punto 2, nonché: per le sostanze di cui all'allegato I della Convenzione MARPOL, la scheda dei dati di sicurezza che specifica le caratteristiche fisico-chimiche dei prodotti, nonché gli altri dati che figurano sulla scheda dei dati di sicurezza conformemente alla normativa dell'IMO (International Maritime Organisation); i numeri di chiamata di emergenza dello spedizioniere o di ogni altra persona o organismo in possesso di informazioni sulle caratteristiche fisico-chimiche dei prodotti e sulle misure da adottare in caso di emergenza.

Il comma 24 sostituisce l'articolo 15 del decreto legislativo n. 196 del 2005 con le norme contenute al nuovo articolo 15 della direttiva 2002/59/CE, che specifica le condizioni alle quali è possibile esonerare le navi dagli obblighi di comunicazione preventiva di ingresso nei porti. Le esenzioni sono concesse, di volta in volta, per ogni singola nave e per ogni singolo servizio di linea limitatamente ai viaggi di durata inferiore a 12 ore e subordinatamente al rispetto da parte dell'armatore del servizio di linea di una serie tassativa di condizioni, quali ad esempio la compilazione e l'aggiornamento della lista delle unità impiegate in servizio di linea.

Il comma 25 amplia l'elenco relativo alle navi considerate un rischio potenziale per la navigazione, ovvero per la sicurezza della navigazione, delle persone e dell'ambiente, inserendovi le navi sprovviste di certificati assicurativi o di equivalente garanzia finanziaria ai sensi della normativa

comunitaria ed internazionale, e le navi che presentano anomalie potenzialmente in grado di compromettere la sicurezza della navigazione o creare un rischio per l'ambiente. Segnala che la direttiva 2009/17/CE ha inserito nel testo della direttiva 2002/59/CE, l'articolo 18-*bis*, rubricato «Misure in caso di rischio dovuti alla presenza di ghiaccio», che rappresenta la regolazione di una situazione particolare rispetto alle condizioni meteorologiche eccezionalmente avverse di cui tratta l'articolo 18. Sottolinea che, nel testo risultante dalle modifiche apportate dallo schema di decreto legislativo in esame, non vi sono riferimenti a quanto previsto da tale nuovo articolo 18-*bis*.

Il comma 28 sostituisce l'articolo 20, concernente i luoghi di rifugio, in linea con quanto previsto dalle modifiche intervenute sul corrispondente articolo 20 della direttiva 2002/59/CE, ad opera della direttiva 2009/17/CE. L'Autorità competente ad assumere decisioni per l'accoglienza delle navi che necessitano di assistenza viene individuata nel capo del compartimento marittimo, che adotta le misure necessarie per la tutela delle aree marine e costiere, tenuto conto delle esigenze di salvaguardia dei siti ad elevata valenza ambientale, socio-economica e turistica, in caso di minaccia per la sicurezza della navigazione, del trasporto marittimo, dei lavoratori marittimi, delle navi e degli impianti portuali dell'ambiente marino e biologico e delle risorse biologiche marine.

Il comma 29 inserisce tre articoli nuovi (20-*bis*, 20-*ter*, 20-*quater*), che completano il quadro normativo concernente l'accoglienza delle navi che necessitano di assistenza. In base all'articolo 20-*bis* viene stabilito che il capo del compartimento marittimo individui, nell'ambito della pianificazione operativa di pronto intervento antinquinamento, le procedure per far fronte ai rischi, anche relativi all'ambiente e alla vita umana, causati dalla presenza di navi che necessitano di assistenza nelle acque di propria giurisdizione, in linea con le Linee guida dell'IMO. Sottolinea che si prevede che i piani per l'accoglienza si debbano uniformare al piano di pronto

intervento nazionale per la difesa da rischi di inquinamento da idrocarburi e da altre sostanze nocive causati da incidenti marini, della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Protezione Civile. Ai sensi dell'articolo 20-ter, il capo del compartimento marittimo decide sull'accoglienza di una nave in un luogo di rifugio, sulla base di una valutazione preventiva della situazione, e accoglie le navi in un luogo di rifugio idoneo se tale situazione risulta la migliore ai fini della tutela della vita umana, della salvaguardia dell'ambiente e degli interessi socio-economici del territorio. L'articolo 20-quater dispone che la mancanza di copertura assicurativa non esonera il capo del compartimento dalla valutazione preliminare e dalla decisione relativa all'accoglienza, né costituisce motivo di per sé sufficiente per rifiutare l'accoglienza di una nave che necessita di assistenza in un luogo di rifugio; il capo del compartimento che decide di accogliere una nave può tuttavia richiedere la copertura assicurativa ex articolo 6 della direttiva 2009/20/CE, senza che da tale richiesta derivi un ritardo nell'accoglienza della nave, all'armatore, al proprietario, al comandante della nave o all'agente marittimo.

Il comma 30 concerne il Sistema europeo per lo scambio di informazioni marittime (SafeSeaNet), mentre i commi da 31 a 33 riguardano l'incremento della

cooperazione fra gli stati membri nel settore della raccolta e diffusione dei dati sulla sicurezza della navigazione.

Il comma 34 modifica l'articolo 24 del decreto n. 196, precisando che l'amministrazione, in ottemperanza alla legislazione nazionale e comunitaria, adotta le misure necessarie al fine di garantire la riservatezza delle informazioni acquisite nell'ambito delle attività previste dal decreto.

Il comma 39, infine, integra il quadro sanzionatorio previsto dal decreto legislativo n. 196 del 2005, inserendo una nuova fattispecie di illecito amministrativo, relativa alla violazione degli obblighi di informazioni sul trasporto di merci pericolose e di comunicazioni dovute per avvalersi del regime di esenzione. Fa presente che la sanzione varia da un minimo di 1.500 a un massimo di 10.000 euro, maggiorata nei confronti dell'armatore dell'importo di 3 euro per ogni tonnellata di stazza lorda della nave.

Bartolomeo GIACHINO, *Sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti*, si riserva di esprimere le valutazioni del Governo nel prosieguo dell'esame.

Mario VALDUCCI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.30.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	48
---	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 14 dicembre 2010.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
15.20 alle 15.35.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	49
SEDE CONSULTIVA:	
DL 196/2010: Disposizioni relative al subentro delle amministrazioni territoriali della regione Campania nelle attività di gestione del ciclo integrato dei rifiuti. C. 3909 Governo (Parere alla VIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione</i>)	49
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	53

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 14 dicembre 2010.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.55 alle 10.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 14 dicembre 2010. – Presidenza del vicepresidente Giuliano CAZZOLA.

La seduta comincia alle 10.

DL 196/2010: Disposizioni relative al subentro delle amministrazioni territoriali della regione Campania nelle attività di gestione del ciclo integrato dei rifiuti. C. 3909 Governo.

(Parere alla VIII Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 2 dicembre 2010.

Antonino FOTI (PdL), *relatore*, dopo avere ripercorso a grandi linee il contenuto originario dell'intervento d'urgenza adottato dal Governo, segnala che la VIII Commissione ha concluso ieri l'esame degli emendamenti riferiti al disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 196 del 2010, recante disposizioni relative al subentro delle amministrazioni territoriali della regione Campania nelle attività di gestione del ciclo integrato dei rifiuti, il cui testo risultante è stato trasmesso alle Commissioni competenti in sede consultiva.

In proposito, avverte che, sulla base degli emendamenti approvati, sono state apportate due modifiche rispetto ai profili di più diretto interesse della XI Commissione. In particolare, fa presente che il comma 1 dell'articolo 2, che reca disposizioni in materia di ammortizzatori sociali in favore del personale dei consorzi di bacino campani, è stato modificato esclusivamente sotto l'aspetto formale, nel senso che il testo – in accoglimento del parere del Comitato per la legislazione – è stato trasformato in una novella alle corrispondenti disposizioni del precedente decreto in materia (decreto-legge n. 195

del 2009). Rileva, inoltre, che – sempre con riferimento all'articolo 2 – è stato introdotto un comma aggiuntivo 2-*bis*, che prevede la definizione di un percorso di progressiva copertura della dotazione organica dei consorzi di bacino delle province della regione Campania, con assorbimento del relativo personale nelle società provinciali e anche nelle pubbliche amministrazioni di riferimento.

Preso atto dell'esigenza di convertire in legge il decreto in esame, propone, quindi, l'espressione di un parere favorevole con condizione sul testo del provvedimento, come risultante dagli emendamenti approvati presso la Commissione di merito (*vedi allegato*), che consente di cogliere talune perplessità emerse in ordine alle disposizioni in materia di ammortizzatori e di assorbimento di personale nelle amministrazioni pubbliche.

Massimiliano FEDRIGA (LNP) ringrazia innanzitutto il relatore per aver accolto nella sua proposta di parere le perplessità manifestate sul testo – in particolare sull'articolo 2 – dal gruppo della Lega Nord Padania nel corso del dibattito, che sono riferite, in particolare, all'esigenza di evitare discriminazioni tra lavoratori a seconda delle zone territoriali in cui essi operano. Fa altresì notare positivamente che il relatore, nella propria proposta di parere, ha sottolineato con ragionevolezza la necessità di valutare i profili di copertura finanziaria di talune disposizioni del testo, laddove vi sia il rischio di intaccare la capienza del Fondo sociale occupazione e formazione. In proposito, fa notare che sarebbe auspicabile finanziare gli interventi contenuti all'articolo 2 – ove si decidesse di confermarli – attingendo alle risorse del FAS, fisiologicamente destinate proprio alle aree meridionali, piuttosto che andando a ridurre gli stanziamenti finalizzati al sostegno sociale ed occupazionale dei lavoratori di tutto il territorio nazionale.

Giuseppe BERRETTA (PD) manifesta forti perplessità sul decreto-legge in esame, dal momento che esso costituisce la

naturale prosecuzione di una politica sbagliata del Governo sul tema della gestione dei rifiuti, che appare fondata esclusivamente sugli annunci. Fa notare che su questo argomento l'Esecutivo si è preoccupato esclusivamente di intervenire con decreti-legge, prolungando di fatto lo stato di emergenza, invece di affrontarlo con soluzioni adeguate. Evidenzia, inoltre, che il testo in esame sembra prediligere un modello di *governance* del territorio sbilanciato a favore delle province e fortemente penalizzante per i comuni, che, a suo avviso, appaiono i soggetti istituzionali più in grado di gestire la problematica della gestione dei rifiuti.

Entrando più nello specifico delle competenze della XI Commissione, esprime poi una netta contrarietà rispetto all'articolo 2 del provvedimento, così come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito, dal momento che esso, diversamente da quanto previsto inizialmente, prevede un percorso di assorbimento in servizio di un contingente di personale in esubero, derogando in tal modo al principio costituzionale dell'accesso per concorso alla pubblica amministrazione e conferendo *a posteriori* legittimità ad una serie di assunzioni avvenute secondo modalità che giudica perlomeno incerte. In proposito, si dichiara sorpreso dalle dichiarazioni indulgenti svolte sull'argomento dal rappresentante del gruppo della Lega Nord Padania, che si è sempre schierato contro interventi di questa natura.

In conclusione, preannuncia il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere favorevole con condizione del relatore, osservando che, con tale orientamento, esso intende sia stigmatizzare un *modus operandi* generale del Governo, teso esclusivamente ad alimentare una situazione emergenziale piuttosto che a risolverla, sia contrastare con forza un intervento di stabilizzazione di personale che giudica iniquo, ingiustificato e suscettibile di determinare ulteriori disagi sociali tra lavoratori di diverse zone del territorio (molti dei quali, magari, sono in attesa da tempo di un'assunzione,

avendo superato una procedura concorsuale), in un Paese già gravemente colpito dalla crisi economica.

Michele SCANDROGLIO (PdL) giudica singolare che gli esponenti del gruppo del Partito Democratico – invece di mostrarsi disponibili a dialogare con la maggioranza in vista dell'elaborazione di soluzioni concrete e condivise rispetto ad una questione tanto rilevante – si limitino a svolgere interventi demagogici per il semplice gusto di alimentare la polemica politica, mostrandosi indifferenti ai veri problemi del Paese. Fa notare, altresì, che i gruppi di opposizione sembrano dimenticare le gravi responsabilità che sul tema della gestione dei rifiuti ricadono sulle amministrazioni locali di centrosinistra, rivelatesi, a suo avviso, incapaci di risolvere il problema, a differenza del Governo in carica. Evidenzia che occorre, piuttosto, continuare ad intervenire con sollecitudine e pragmatismo su alcune questioni fondamentali, tra le quali cita, in particolare, la mancanza di termovalorizzatori, l'assenza di una oculata selezione dei rifiuti e l'inefficienza delle attività municipali.

Dichiara, in conclusione, che, se l'opposizione si mostra disponibile ad un confronto serio e concreto sul merito, la maggioranza è pronta a discutere di eventuali modifiche al testo; in caso contrario, ritiene che la proposta di parere favorevole con condizione del relatore sia ampiamente idonea ad evitare sterili e strumentali polemiche politiche.

Massimiliano FEDRIGA (LNP), intervenendo per una precisazione, fa notare che la condizione inserita dal relatore nella propria proposta di parere favorevole mira ad evidenziare gli elementi di criticità emersi nel corso del dibattito, che fanno riferimento a profili economici, ma anche a una questione di equità nelle opportunità occupazionali, con ciò ponendo un problema di rispetto delle disposizioni costituzionali in materia di accesso ai pubblici uffici. Si interroga ironicamente, pertanto, sull'utilità di svolgere l'esame in sede consultiva di un

decreto-legge contenente disposizioni molto delicate in materia di lavoro, se poi si preferisce – come sembrerebbe emergere dall'intervento svolto dal rappresentante del gruppo del Partito Democratico, che ha preannunciato il voto contrario sulla proposta di parere – che la Commissione abdichi al proprio ruolo e rinunci (con una posizione puramente negativa) alla possibilità di incidere sul merito del disegno di legge, come definito dalla Commissione di merito.

Cesare DAMIANO (PD) stigmatizza le parole in precedenza pronunciate dal deputato Scandroglio nei confronti del suo gruppo, rivendicando un maggiore rispetto per l'intervento svolto dal deputato Berretta, ricco di argomentazioni concrete e fondate, che non possono in alcun modo essere giudicate demagogiche. Ritiene, infatti, incontestabile che l'azione del Governo in materia di emergenza nel settore dei rifiuti sia stata totalmente inefficace, nonostante l'atteggiamento – questo di certo, a suo avviso, populista e demagogico – del Presidente del Consiglio, abile solo ad « infiammare » l'opinione pubblica con promesse irrealistiche mai mantenute. Nell'evidenziare che il testo in esame introduce ingiustificate deroghe in materia di accesso alla pubblica amministrazione, fa notare quindi che l'Esecutivo sembra assumere, di volta in volta, una posizione differente in materia di stabilizzazione del personale, a seconda delle convenienze del momento.

Giuliano CAZZOLA, *presidente*, ritiene di non potersi esimere dal far notare che la proposta di parere favorevole con condizione elaborata dal relatore costituisce il massimo sforzo che la XI Commissione può compiere, in sede consultiva, in vista di una possibile modifica del testo, in ordine alla quale la scelta finale spetta, in ogni caso, alla Commissione di merito.

Maria Grazia GATTI (PD), in relazione a quanto appena rilevato dal presidente, osserva che le perplessità del suo gruppo, più che concentrarsi – come sembrerebbe

fare, invece, la proposta di parere del relatore – sui profili di copertura finanziaria del provvedimento, mirano a prestare la massima attenzione alla deroga (contenuta nel nuovo comma 2-*bis* dell'articolo 2) ai principi fondamentali in materia di accesso alla pubblica amministrazione, che appare ancora più inaccettabile in un periodo di grave crisi economica come quello attuale, nel quale i lavoratori in tutto il territorio vivono in uno stato di profonda incertezza.

Giuliano CAZZOLA, *presidente*, prima che la Commissione proceda alla deliberazione di competenza, ritiene comunque doveroso riconoscere lo sforzo compiuto dal relatore, nel tentativo di andare in-

contro alle legittime perplessità sollevate dai gruppi nel corso del dibattito. Fa notare, infatti, che la condizione contenuta nella proposta di parere fa proprio riferimento all'esigenza di valutare con attenzione le disposizioni di cui ai commi 1 e 2-*bis* dell'articolo 2, non soltanto sotto il profilo economico, ma anche sotto quello dell'opportunità delle misure in tema di assunzioni.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con condizione del relatore.

La seduta termina alle 10.25.

ALLEGATO

Conversione in legge del decreto-legge 26 novembre 2010, n. 196, recante disposizioni relative al subentro delle amministrazioni territoriali della regione Campania nelle attività di gestione del ciclo integrato dei rifiuti (C. 3909 Governo).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XI Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge di conversione del decreto-legge 26 novembre 2010, n. 196, recante disposizioni relative al subentro delle amministrazioni territoriali della regione Campania nelle attività di gestione del ciclo integrato dei rifiuti, come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito;

preso atto positivamente degli interventi di carattere generale contenuti nel testo, che si pongono il condivisibile obiettivo di assicurare lo smaltimento dei rifiuti urbani nella regione Campania, anche attraverso l'accelerazione della realizzazione di impianti di termovalorizzazione e l'incremento dei livelli della raccolta differenziata;

visto il comma 1 dell'articolo 2, che prevede che continui l'applicazione, non oltre il 31 dicembre 2011, delle disposizioni in materia di ammortizzatori sociali in favore del personale dei consorzi di bacino campani, risultante in esubero rispetto alla definizione delle piante organiche;

preso atto che la Commissione di merito ha inserito un nuovo comma al-

l'articolo 2, che definisce un percorso di progressiva copertura della dotazione organica dei consorzi di bacino delle province della regione Campania, con assorbimento del relativo personale nelle società provinciali e anche nelle pubbliche amministrazioni di riferimento;

rilevata la preoccupazione di non inserire nel testo disposizioni che possano creare discrasie rispetto ad analoghe situazioni presenti in altri settori lavorativi o in altre aree territoriali,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

valuti la Commissione di merito, con la massima attenzione possibile, se le disposizioni di cui ai commi 1 e 2-bis dell'articolo 2 non rischino di operare in un quadro di difficile sostenibilità, sia sotto il profilo economico sia sotto quello dell'equità di opportunità occupazionali; a tal fine, occorre comunque evitare che le relative norme di copertura finanziaria vadano ad intaccare la capienza del Fondo sociale occupazione e formazione.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 196/2010: Disposizioni relative al subentro delle amministrazioni territoriali della regione Campania nelle attività di gestione del ciclo integrato dei rifiuti. C. 3909 Governo (Parere alla VIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	54
Interpretazione autentica del comma 2 dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1998, n. 407, in materia di applicazione delle disposizioni concernenti le assunzioni obbligatorie e le quote di riserva in favore dei disabili. Testo unificato C. 3720 Schirru e abb. (Parere alla XI Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	55
Disposizioni in materia di etichettatura e di qualità dei prodotti alimentari. C. 2260-bis-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dalla 9 ^a Commissione permanente del Senato della Repubblica (Parere alla XIII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	56
AVVERTENZA	57

SEDE CONSULTIVA

Martedì 14 dicembre 2010. — Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO.

La seduta comincia alle 9.30.

DL 196/2010: Disposizioni relative al subentro delle amministrazioni territoriali della regione Campania nelle attività di gestione del ciclo integrato dei rifiuti. C. 3909 Governo.

(Parere alla VIII Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 2 dicembre 2010.

Lucio BARANI (PdL), *relatore*, illustra brevemente le modificazioni che l'VIII Commissione ha apportato al testo del decreto-legge in esame. Tali modificazioni, peraltro, non incidono sui profili di specifica competenza della Commissione. Formula, pertanto, una proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame.

Luisa BOSSA (PD) rileva come quello all'esame della Commissione sia l'ennesimo provvedimento che tenta di risolvere l'emergenza dei rifiuti nella regione Campania. Tale disegno di legge presenta, a suo avviso, numerose lacune e contraddizioni, perpetuando una sorta di legislazione speciale per la regione Campania, unica regione italiana nella quale non trovi applicazione il decreto legislativo n. 152 del 2006, recante norme in materia ambientale. Tale provvedimento,

inoltre, non contiene alcuna indicazione utile per la fase successiva alla gestione dell'emergenza. Ricorda, quindi, la grave situazione sanitaria in cui versano numerose aree della regione Campania e lamenta, a tale riguardo, la mancanza di dati certi e completi, anche a causa della mancata istituzione del registro dei tumori a livello regionale. Sottolinea, in conclusione, l'estrema eterogeneità e la contraddittorietà del disegno di legge in esame.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Interpretazione autentica del comma 2 dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1998, n. 407, in materia di applicazione delle disposizioni concernenti le assunzioni obbligatorie e le quote di riserva in favore dei disabili.

Testo unificato C. 3720 Schirru e abb.

(Parere alla XI Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Carmelo PORCU (PdL), *relatore*, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere alla XI Commissione il prescritto parere sulle parti di competenza del testo unificato delle proposte di legge n. 3720 Schirru e n. 3908 Fedriga, adottato come testo base nel corso dell'esame in sede referente, recante « Interpretazione autentica del comma 2 dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1998, n. 407, in materia di applicazione delle disposizioni concernenti le assunzioni obbligatorie e le quote di riserva in favore dei disabili ».

La proposta di legge, che si compone di un solo comma, stabilisce che il quarto periodo del comma 2 dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1998, n. 407, introdotto dall'articolo 5, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2010, n. 102 (convertito, con mo-

dificazioni, dalla legge 3 agosto 2010, n. 126), si interpreta nel senso che resta comunque ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68, in materia di assunzioni obbligatorie e quote di riserva ad esclusivo beneficio dei lavoratori disabili.

Il citato articolo 5, comma 7, del decreto-legge n. 102 del 2010 ha previsto, infatti, che, per il collocamento obbligatorio a favore delle vittime del terrorismo, del dovere e delle altre categorie ad esse equiparate, nonché dei familiari superstiti degli stessi soggetti se questi sono deceduti, non si applica il limite della riserva di posti pari all'1 per cento del totale dei dipendenti del datore di lavoro pubblico o privato. Tuttavia, la norma omette di precisare che la possibilità di superare la quota dell'1 per cento in favore delle suddette categorie non incide negativamente sulla quota del 7 per cento di posti che la legge n. 68 del 1999 riserva ai lavoratori disabili, che resta, pertanto, intatta. La proposta di legge in esame si fa carico, quindi, di chiarire questo aspetto, fugando ogni possibile dubbio interpretativo.

Alla luce di quanto esposto, formula una proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, osserva che, se non vi sono obiezioni, la Commissione potrebbe procedere già nella seduta odierna all'espressione del parere sul provvedimento in esame, anche in considerazione dell'incertezza che caratterizza la programmazione dei lavori parlamentari nelle prossime giornate.

La Commissione concorda.

Delia MURER (PD) esprime apprezzamento per la proposta di legge in esame, volta a risolvere i problemi causati dall'applicazione della norma in materia di assunzione delle vittime del terrorismo e

dei loro familiari. Sottolinea, altresì, la necessità di dare piena attuazione alla legge n. 68 del 1999, in materia di diritto al lavoro delle persone disabili.

Laura MOLTENI (LNP) dichiara di condividere la proposta di legge in esame, volta a chiarire un quadro normativo che ha generato seri problemi interpretativi, penalizzando i soggetti disabili che devono, invece, essere tutelati nell'accesso al mondo del lavoro. Con l'occasione, auspica che il Governo prosegua nell'azione di contrasto nei confronti dei cosiddetti falsi invalidi, atteso che tale fenomeno costituisce una vera piaga sociale, determinando una distrazione di risorse a scapito dei soggetti realmente disabili.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni in materia di etichettatura e di qualità dei prodotti alimentari.

C. 2260-bis-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dalla 9ª Commissione permanente del Senato della Repubblica.

(Parere alla XIII Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Lucio BARANI (Pdl), *relatore*, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere il prescritto parere alla XIII Commissione (Agricoltura) sulle parti di competenza del disegno di legge n. 2260-bis-B, recante disposizioni in materia di etichettatura e di qualità dei prodotti alimentari, approvato dalla Camera dei deputati e modificato, in sede deliberante, dalla 9ª Commissione permanente del Senato della Repubblica. Il disegno di legge approvato dalla Camera risulta dallo stralcio di alcuni articoli del disegno di legge n. 2260, in materia di competitività del settore agroalimentare, su cui la Commissione aveva

espresso parere favorevole nella seduta del 23 settembre 2010.

In proposito, osserva che la maggior parte degli articoli rientranti nell'ambito di competenza della Commissione non sono stati oggetti di modifiche: in particolare, non sono stati modificati gli attuali articoli 3, 4 e 6, in materia, rispettivamente, di salvaguardia e valorizzazione delle produzioni italiane di qualità nonché di misure sanzionatorie per la produzione e per il commercio delle sementi e degli oli, di etichettature dei prodotti alimentari e di misure sanzionatorie per la produzione e per il commercio dei mangimi.

Segnala che, invece, l'attuale articolo 2, recante disposizioni per il rafforzamento della tutela e della competitività dei prodotti a denominazione protetta e istituzione del Sistema di qualità nazionale di produzione integrata, è stato modificato nel senso di sopprimere, al comma 3, il riferimento, tra l'altro, alla « sanità pubblica » nell'ambito delle finalità che il Sistema di qualità nazionale di produzione integrata è volto a garantire. Peraltro, la definizione di « produzione integrata », contenuta nel successivo comma 4, garantisce un'adeguata considerazione anche dei profili di natura sanitaria.

Alla luce di quanto illustrato, formula, quindi, una proposta di parere favorevole.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, osserva che, se non vi sono obiezioni, la Commissione potrebbe procedere già nella seduta odierna all'espressione del parere sul provvedimento in esame, anche in considerazione dell'incertezza che caratterizza la programmazione dei lavori parlamentari nelle prossime giornate.

La Commissione concorda. Nessun altro chiedendo di intervenire, approva, quindi, la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 10.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

COMITATO RISTRETTO

Modifiche alla legge n. 281/1991, in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo.

C. 1172 Santelli e Ceccacci Rubino, C. 1236 Mancuso, C. 1319 Tortoli, C. 1370 Alessandri, C. 2359 Anna Teresa Formisano

e Drago, C. 586 Compagnon, C. 1565 Mancuso, C. 1589 Livia Turco e Viola, C. 2343 Farinone e C. 2405 Minardo.

COMITATO RISTRETTO

Disposizioni in materia di assistenza psichiatrica.

C. 919 Marinello, C. 1423 Guzzanti, C. 1984 Barbieri, C. 2065 Ciccioli, C. 2831 Jannone, C. 2927 Picchi, C. 3038 Gargnani e C. 3421 Polledri.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di etichettatura e di qualità dei prodotti alimentari. C. 2260-bis-B, approvato della Camera e modificato dalla 9 ^a Commissione permanente del Senato (<i>Esame e rinvio</i>)	58
--	----

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla situazione dei mercati delle sementi e degli agrofarmaci.	
Audizione dei rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole Coldiretti, Confagricoltura, CIA, Copagri e Filiera agricola italiana (FAGRI) e delle cooperative agricole Agci-Agrital, Fedagri-Confcooperative, Legacoop-Agroalimentare e Unci-Coldiretti (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	60

<i>ERRATA CORRIGE</i>	60
-----------------------------	----

<i>AVVERTENZA</i>	60
-------------------------	----

SEDE REFERENTE

Martedì 14 dicembre 2010. — Presidenza del presidente Paolo RUSSO.

La seduta comincia alle 9.35.

Disposizioni in materia di etichettatura e di qualità dei prodotti alimentari.

C. 2260-bis-B, approvato della Camera e modificato dalla 9^a Commissione permanente del Senato.

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del disegno di legge.

Paolo RUSSO, *presidente*, desidera in via preliminare invitare i gruppi a valutare la possibilità di richiedere il trasferimento alla sede legislativa del disegno di legge,

approvato all'unanimità dalla Commissione Agricoltura del Senato, in sede deliberante.

Viviana BECCALOSSI (PdL), *relatore*, nell'associarsi all'invito del Presidente, ricorda che la 9^a Commissione del Senato ha apportato limitate modifiche al testo già approvato dalla Camera, prevalentemente volte a sopprimere disposizioni approvate dalla Camera con il parere contrario della Commissione Bilancio.

In particolare, per motivi legati alla copertura finanziaria è stato soppresso l'ex articolo 2, diretto ad incrementare – per 25 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2010 al 2012 – le risorse del Fondo per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile in agricoltura, per favorire il ricambio generazionale e lo sviluppo delle imprese giovanili nel settore agricolo, con particolare riguardo all'imprenditoria femminile.

Per gli stessi motivi è stata inoltre soppressa dal Senato la disposizione (*ex* articolo 3) volta a concedere agevolazioni alle imprese agricole cooperative a mutualità prevalente, per favorirne le operazioni di concentrazione.

Il Senato ha inoltre modificato l'articolo 2 (*ex* articolo 4), che istituisce un « sistema di produzione integrata » dei prodotti agroalimentari, finalizzato a garantire una qualità del prodotto finale significativamente superiore alle norme commerciali correnti. Al riguardo, rispetto al testo approvato in prima lettura dalla Camera, il Senato ha soppresso, al comma 3, il riferimento alla superiorità « in termini di sanità pubblica, salute delle piante e degli animali, benessere degli animali e tutela ambientale ». Sono state in ogni caso confermate le restanti disposizioni dell'articolo, che precisa che il sistema di produzione integrata utilizza tutti i mezzi produttivi e di difesa delle produzioni agricole dalle avversità, volti a ridurre al minimo l'uso delle sostanze chimiche di sintesi e a razionalizzare la fertilizzazione, nel rispetto dei principi ecologici, economici e tossicologici. Con successivo provvedimento ministeriale saranno definiti i requisiti e le norme tecniche di produzione integrata, la cui osservanza è sottoposta al controllo di organismi terzi accreditati (in base a uno specifico piano di controllo). Il prodotto finale conforme al sistema sarà identificato con uno specifico logo, al quale i produttori potranno aderire su base volontaria.

Paolo RUSSO, *presidente*, sottolinea che il disegno di legge è stato approvato anche dalla Camera con un consenso pressoché unanime e che la soppressione di alcuni articoli di quel testo da parte del Senato è stata motivata non per ragioni di merito, ma per ragioni attinenti la copertura finanziaria. Osserva quindi che, tenuto conto della complessiva situazione politica, è da ritenere che per l'approvazione del disegno di legge vi

siano condizioni più favorevoli in Commissione che in Assemblea; in ogni caso, la relativa deliberazione dovrebbe avvenire nei tempi più brevi. Insiste pertanto nell'invitare i gruppi a comunicare celermente il loro orientamento circa il trasferimento alla sede legislativa del provvedimento.

Angelo ZUCCHI (PD), premesso che i gruppi hanno approvato all'unanimità il disegno di legge presso l'altro ramo del Parlamento, preannuncia che il suo gruppo comunicherà domani la sua posizione sulla proposta del Presidente.

Paolo RUSSO, *presidente*, segnala l'opportunità che i gruppi si pronuncino entro la giornata odierna.

Anita DI GIUSEPPE (IdV) ricorda che il testo in esame esce peggiorato dalla soppressione decisa dal Senato di alcune importanti disposizioni approvate dalla Camera. Tuttavia, considerata la posizione conclusivamente assunta dai gruppi al Senato, si riserva di comunicare la valutazione del suo gruppo circa il trasferimento del disegno di legge alla sede legislativa.

Paolo RUSSO, *presidente*, si riserva di procedere alla verifica formale dei requisiti che sono stabiliti all'articolo 92, comma 6, del regolamento, affinché il Presidente della Camera possa proporre all'Assemblea il trasferimento alla sede legislativa del disegno di legge: richiesta unanime dei rappresentanti dei gruppi nella Commissione (o di più dei quattro quinti dei componenti la Commissione stessa), assenso del Governo e pareri, effettivamente espressi, delle Commissioni competenti in sede consultiva.

Rinvia infine il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 9.45.

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 14 dicembre 2010. — Presidenza del presidente Paolo RUSSO.

La seduta comincia alle 9.50.**Sulla situazione dei mercati delle sementi e degli agrofarmaci.**

Audizione dei rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole Coldiretti, Confagricoltura, CIA, Copagri e Filiera agricola italiana (FAGRI) e delle cooperative agricole Agci-Agrital, Fedagri-Confcooperative, Legacoop-Agroalimentare e Unci-Coldiretti.

(Svolgimento e conclusione).

Paolo RUSSO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata, oltre che attraverso l'impianto audiovisivo a circuito chiuso, anche mediante la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati.

Introduce quindi l'audizione.

Stefano MASINI, *responsabile ambiente, territorio e consumi della Coldiretti*, Luigi TOZZI, *responsabile del settore agrofarmaci della Confagricoltura*, Giuliana RONCOLINI, *responsabile del settore ortofrutticolo della CIA*, Gianfranco GRIECI, *presidente della FAGRI*, Matteo MILANESI, *del dipartimento economico-normativo della Fedagri-Confcooperative*, Edmo TERSI, *responsabile per il settore della Legacoop Agroalimentare* e Fabio PADUANO, *coordinatore dell'Unci Coldiretti*, riferiscono sui temi oggetto dell'indagine conoscitiva.

Interviene quindi il deputato Sebastiano FOGLIATO (LNP).

Paolo RUSSO, *presidente*, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 10.50.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* del 1° dicembre 2010, a pagina 125, prima colonna, alla ventitreesima riga, le parole: « C. 2593 Cuomo » si intendono soppresse e, alla ventiseiesima riga, le parole « delle proposte di legge C. 2593 e » si intendono sostituite dalle seguenti: « della proposta di legge ».

Nella seconda colonna, le righe dalla prima alla diciassettesima si intendono sostituite dalle seguenti: « Paolo RUSSO, *presidente*, ricordando che nella seduta del 1° ottobre 2008 la Commissione ha deliberato la nomina di un Comitato ristretto, avverte che è stata assegnata la proposta di legge Nastri n. 2806 (Iniziative per sostenere l'utilizzazione delle materie prime di origine agricola e forestale nell'ambito della politica energetica nazionale), che, vertendo sulla medesima materia, è stata abbinata, ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento, alle altre delle quali è già iniziato l'esame. Il Comitato ristretto potrà quindi tenerne conto nell'ambito dei suoi lavori ».

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

*UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI*

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 196/10: Disposizioni relative al subentro delle amministrazioni territoriali della regione Campania nelle attività di gestione del ciclo integrato dei rifiuti. Nuovo testo C. 3909 Governo (Parere alla VIII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	61
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	69
Disciplina dell'attività di costruttore edile e delle attività professionali di completamento e finitura edilizia. Nuovo testo C. 60 Realacci e abb. (Parere alla VIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	66
Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di sicurezza sul lavoro per la bonifica degli ordigni bellici. Testo unificato C. 3222 Moffa e C. 3481 Farina Coscioni (Parere alle Commissioni XI e XII) (<i>Esame e rinvio</i>)	66

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta di regolamento (UE) del Consiglio sul regime di traduzione del brevetto dell'Unione europea. COM(2010)350 def. (Parere alla X Commissione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio</i>)	68
ALLEGATO 2 (<i>Proposta di parere formulata dal relatore</i>)	70

SEDE CONSULTIVA

Martedì 14 dicembre 2010. — Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 9.35.

DL 196/10: Disposizioni relative al subentro delle amministrazioni territoriali della regione Campania nelle attività di gestione del ciclo integrato dei rifiuti. Nuovo testo C. 3909 Governo.
(Parere alla VIII Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Mario PESCANTE, *presidente*, ricorda che l'esame del provvedimento in oggetto in Assemblea è previsto a partire dalla giornata di mercoledì 15 dicembre e che pertanto la XIV Commissione dovrebbe concludere il proprio esame nella seduta odierna.

Invita quindi il relatore, onorevole Castiello, ad illustrare i contenuti del provvedimento ed a formulare una proposta di parere.

Giuseppina CASTIELLO (PdL), *relatore*, ricorda che il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 196/2010, recante disposizioni relative al subentro delle amministrazioni territoriali della regione Campania nelle attività di gestione del ciclo integrato dei rifiuti, come modificato dalla VIII Commissione Ambiente

nella seduta del 13 dicembre, consta di 5 articoli.

L'articolo 1 si compone di 7 commi. Il comma 1 espunge dall'elenco delle discariche da realizzare i seguenti siti: località Pero Spaccone (Formicoso), nel comune di Andretta (AV); località Cava Vitiello, nel comune di Terzigno (NA); località Valle della Masseria, nel comune di Serre (SA). Il comma 2, modificato nel corso dell'esame presso la VIII Commissione, consente al Presidente della regione, sentiti le province e gli enti locali interessati, di nominare commissari straordinari con adeguate competenze tecnico-giuridiche (specifica inserita dalla Commissione), al fine di garantire la realizzazione urgente di siti da destinare a discarica nonché ad impianti di trattamento o di smaltimento dei rifiuti nella regione Campania destinati al recupero e al trattamento termico dei rifiuti con produzione di energia. A tal fine i citati commissari straordinari, con funzioni di amministrazione aggiudicatrice, provvedono: all'individuazione del soggetto aggiudicatario mediante procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara; alla applicazione di una procedura derogatoria, definita con un emendamento approvato dalla VIII Commissione, per la valutazione di impatto ambientale (VIA). Viene, quindi, previsto che i predetti commissari svolgano, in luogo del Presidente della regione Campania, le funzioni già attribuite al Sottosegretario di Stato di cui all'articolo 1 del decreto-legge 90/2008. I termini per il rilascio delle autorizzazioni pertinenti all'individuazione delle aree, secondo quanto specificato dalla Commissione, sono ridotti a metà. Il comma 3 reca alcune novelle all'articolo 6-ter del decreto-legge 90/2008 finalizzate a consentire l'utilizzo della cosiddetta frazione organica stabilizzata (FOS, anche indicata comunemente come « biostabilizzata ») prodotta dagli impianti di cui all'articolo 6, comma 1, del medesimo decreto (cosiddetti impianti STIR). La norma in esame sembra quindi avere la finalità di « riqualificare » come FOS (CER 19.05.03) la produzione degli

impianti STIR, dopo il declassamento a « frazione umida » (19.05.01) operato dall'O.P.C.M. 3481/2005 a causa della scadente qualità del materiale in uscita dagli impianti stessi, al fine di destinarlo a copertura delle discariche. Il comma 4 inserisce un nuovo comma 1-bis all'articolo 6-ter del decreto-legge 90/2008 che autorizza, presso gli impianti STIR, la realizzazione di impianti di digestione anaerobica della frazione organica derivante dai rifiuti. Il comma 5 riscrive il comma 2 dell'articolo 9 del decreto-legge 195/2009 provvedendo a trasferire alla Provincia di Napoli, che vi provvederà tramite la propria società provinciale, le funzioni in precedenza attribuite ad Asia S.p.A. relative alla funzionalità dell'impiantistica al servizio del ciclo di gestione dei rifiuti nel territorio della provincia di Napoli e alla gestione degli impianti di selezione e trattamento dei rifiuti (cd. STIR) ubicati nei comuni di Giugliano e Tufino. Il comma 6 prevede che nel caso di mancato rispetto da parte dei comuni degli obiettivi minimi di raccolta differenziata, il prefetto diffida il comune inadempiente a provvedere entro sei mesi, trascorsi i quali attiva le procedure per la nomina di un commissario *ad acta*. Il comma 7 prevede la possibilità per il Governo di promuovere, nell'ambito di una seduta della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, convocata su richiesta della Regione, un accordo interregionale volto allo smaltimento dei rifiuti campani anche in altre regioni.

Segnala quindi che l'articolo 1-bis è stato introdotto nel corso dell'esame in sede referente dalla VIII Commissione. Esso prevede, al comma 1, che il termine ultimo del 31 dicembre 2010 per l'affidamento ai comuni delle attività di raccolta, di spazzamento e di trasporto dei rifiuti nonché di smaltimento dei rifiuti derivanti dalla raccolta differenziata è prorogato al 31 dicembre 2011. Viene, al contempo, previsto che a decorrere dal 1° gennaio 2011, la regione Campania, su richiesta della provincia, può deliberare

la cessazione di tale regime transitorio. Il comma 2 estende al 2011 l'applicazione del metodo di calcolo della tassa per lo smaltimento dei rifiuti applicata in via sperimentale nel 2010 e definita nel comma 5-*bis* dell'articolo 11 del decreto-legge n. 195/2009, modificando, al contempo il termine entro il quale le amministrazioni comunali devono emettere l'elenco comprensivo delle causali degli importi dovuti (la data del 30 settembre 2010 viene sostituita con quella del 30 settembre 2011). Il comma 3 estende al 2011 la possibilità per i soggetti incaricati della riscossione di emettere un unico titolo di pagamento. Infine, il comma 4 posticipa dal 1° gennaio 2011 al 1° gennaio 2012 la data a decorrere dalla quale le società provinciali potranno avvalersi dei soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera *b*) numeri 1), 2) e 4) del decreto legislativo n. 446/1997 (che disciplina i criteri per l'affidamento a terzi da parte delle province e dei comuni dell'attività di accertamento e riscossione dei tributi)

L'articolo 2 reca disposizioni riguardanti i consorzi di bacino campani operanti nel settore dei rifiuti. In particolare, con il comma 1, come riformulato nel corso dell'esame presso la VIII Commissione, si proroga l'applicazione, non oltre il 31 dicembre 2011, delle disposizioni in materia di ammortizzatori sociali al personale consortile risultante in esubero rispetto alla definizione delle piante organiche, di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 195/2009. Il comma 2, come modificato, prevede la separazione delle funzioni svolte dal Consorzio unico di bacino delle province di Napoli e di Caserta nell'ambito dei rispettivi compendi provinciali di Napoli e Caserta, secondo le disposizioni dei relativi Piani di gestione adottati in ambito regionale e provinciale. È stato, poi, aggiunto nel corso dell'esame in Commissione, il comma 2-*bis* secondo il quale a decorrere dal 1° gennaio 2011 le società provinciali delle province della regione Campania provvederanno a riassorbire il personale proveniente dai consorzi disciolti, mentre

le pubbliche amministrazioni saranno tenute al riassorbimento del personale che dovesse risultare in esubero.

L'articolo 3 reca disposizioni finanziarie di sostegno della gestione regionale del ciclo dei rifiuti, nonché misure volte alla copertura finanziaria degli accordi operativi per l'attuazione delle misure di compensazione ambientale. Pertanto, al fine di consentire la complessiva gestione del ciclo regionale dei rifiuti, la regione Campania viene autorizzata (comma 1) a disporre di risorse finanziarie, nel limite di 150 milioni di euro a valere sul Fondo aree sottoutilizzate (FAS), per la quota regionale spettante alla regione – annualità 2007/2013 – necessarie all'esecuzione di un serie di attività tra le quali la raccolta, lo spazzamento e trasporto dei rifiuti, l'incremento della raccolta differenziata attraverso iniziative di carattere strutturale nonché le misure di carattere sostitutivo. Tale separazione non deve comportare ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato. Il comma 2 novella il decreto-legge n. 90 del 2008 (legge n. 123 del 2008), sostituendo il comma 12 dell'articolo 11, in modo da destinare – nel limite massimo – 282 milioni di risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) agli interventi di compensazione ambientale e di bonifica indicati nel citato Accordo di programma dell'8 aprile 2009. Complessivamente, dunque, considerando gli interventi autorizzati dall'intero articolo in esame, la quota del FAS-regionale destinata alla Campania viene utilizzata per complessivi 432 milioni (150 milioni ai sensi del comma 1 e 282 milioni ai sensi del comma 2).

L'articolo 4 dispone l'entrata in vigore del provvedimento il giorno successivo della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

L'analisi tecnico normativa, nella parte in cui dà conto della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione europea, afferma che il provvedimento non presenta profili problematici al riguardo. Al riguardo fa presente che le disposizioni derogatorie in materia di appalti pubblici e di valutazione di impatto

ambientale sono comunque già previste dalla legislazione vigente (articolo 57 del decreto legislativo 163/2006 e articolo 9, comma 5 del decreto-legge n.90/2008) e trovano giustificazione nella situazione di necessità ed urgenza che ha legittimato l'emanazione del provvedimento. Deve, comunque, rilevare che il 14 aprile 2009 la Commissione con una lettera di messa in mora ha contestato all'Italia il mancato rispetto di alcune disposizioni della direttiva 85/337/CE concernente la valutazione dell'impatto ambientale (direttiva VIA), come modificata dalle direttive 97/11/CE e 2003/35/CE (procedura d'infrazione 2009/2086). La Commissione, tra l'altro, ritiene che il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che recepisce la direttiva VIA, presenti profili di non conformità in relazione alla consultazione e informazione del pubblico (articolo 6 direttiva VIA), con particolare riferimento alla mancata trasposizione delle disposizioni relative alla «convenzione di Arhus» sull'accesso alle informazioni, partecipazione del pubblico ai processi decisionali e accesso alla giustizia in materia ambientale. Tra l'altro, la Commissione ritiene che in relazione alle informazioni fornite al pubblico all'avvio della procedura VIA, la normativa italiana non comprenda aspetti quali, ad esempio, la natura delle possibili decisioni, le informazioni sulle autorità competenti, le modalità precise della partecipazione del pubblico.

Formula quindi, in conclusione una proposta di parere favorevole.

Mario PESCANTE, *presidente*, evidenzia che nel 2007 la Commissione europea ha deciso di sospendere il pagamento di 135 milioni di contributi Ue che dal 2006 al 2013 avrebbero dovuto finanziare i progetti relativi ai rifiuti, e di altri 10,5 milioni del periodo 2000-2006 che sono stati aboliti e chiede precisazioni in proposito.

Nicola FORMICHELLA (PdL) sottolinea, intervenendo in qualità di parlamentare campano – come lo è anche il

relatore, onorevole Castiello – che occorrerebbe rivolgere il quesito formulato dal Presidente Pescante al gruppo del Pd e all'ex Presidente della regione Campania Bassolino, poiché la situazione attuale è frutto di una cattiva gestione, a loro attribuibile. Si può ipotizzare, a suo avviso, che i fondi europei siano stati destinati ad altri usi, richiamando ad esempio i 720 mila euro spesi per l'organizzazione del concerto di Elton John nel settembre 2009.

Enrico FARINONE (PD) sottolinea la drammaticità della situazione campana, e ritiene che non sia opportuno affrontare il tema, in questa sede, in termini di polemica politica. Il problema dei rifiuti era già evidente nella scorsa legislatura, ma il Governo in carica non lo ha certamente affrontato adeguatamente. Vi è certamente una questione strutturale da affrontare, oltre ad un problema di ordine culturale, visto che la raccolta differenziata funziona perfettamente in altre parti del Paese – e non solo nelle regioni settentrionali – e non in Campania. Alle gravi carenze nella gestione dei rifiuti si deve inoltre aggiungere l'interesse della malavita nel settore, ciò che dimostra il fallimento dello Stato e delle istituzioni locali. Questa situazione complessa non può – come ha già sottolineato – essere ridotta a mera polemica politica, ciò che peraltro consentirebbe facili risposte a chi ricordasse le dichiarazioni del presidente del Consiglio, alle quali non è seguita alcuna soluzione del problema.

A fronte della brutta immagine che questa vicenda offre dell'Italia, auspica che il lavoro parlamentare possa contribuire ad affrontare e risolvere questa drammatica situazione.

Dichiara pertanto, con riferimento ai soli profili di compatibilità comunitaria del provvedimento e senza entrare nel merito delle scelte operate, l'astensione del gruppo del PD sulla proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

Nunziante CONSIGLIO (LNP) rileva come l'attuale situazione campana abbia

origini lontane e la cui responsabilità deve essere ricondotta a chi, a livello locale, ha avuto la responsabilità della gestione dei rifiuti. Richiama quindi l'attenzione dei colleghi sul fatto che il Nord è stato tacciato di scarsa solidarietà nei confronti delle regioni meridionali bisognose di aiuto; sottolinea in proposito come nessuno si sottragga alla collaborazione in caso di emergenza, ma quando l'emergenza diviene normalità è allora chiaro che non si può chiedere la stessa collaborazione.

Ritiene che, in ogni caso, al di là delle responsabilità oggettive, quella dei rifiuti sia un'emergenza che deve essere affrontata con rapidità e fermezza.

Mario PESCANTE, *presidente*, invita i colleghi ad attenersi ai profili di competenza della XIV Commissione, e richiama nuovamente il tema dei fondi europei e della possibilità di un loro recupero.

Nicola FORMICHELLA (PdL) ricorda che, anche al fine di verificare l'utilizzazione dei fondi europei, il suo gruppo ha chiesto che la XIV Commissione avvii l'esame della proposta della Commissione europea riguardante la riforma della politica di coesione.

Rammenta quindi che a fronte della situazione determinatasi, nel 2008 il Governo effettuò un intervento eccezionale, che consentì di liberare Napoli dai rifiuti. Ciononostante, la mancanza di cultura di una parte dei cittadini, e per altro verso, l'assoluta incapacità di alcune amministrazioni locali, non hanno consentito di normalizzare la situazione, ed è in tale quadro che si inserisce il decreto-legge in esame, laddove, ad esempio, al comma 5 dell'articolo 1, attribuisce alla provincia di Napoli le funzioni in precedenza attribuite ad Asia S.p.A. Segnala in proposito che la società Asia del comune di Napoli ha il compito di gestire la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, ma non ha potuto operare in questi anni poiché i fondi ad essa destinati – derivanti dalla tassa sullo smaltimento dei rifiuti solidi urbani – sono stati destinati ad altro. A ciò si

aggiunge il fatto che in alcuni casi – cita in proposito province quali Benevento o Caserta, guidate da forze di opposizione – non aprono le proprie discariche alla provincia di Napoli, per mettere il Governo in difficoltà.

Giuseppina CASTIELLO (PdL), *relatore*, ricorda che nel 2002 era consigliere regionale e denunciò sin da allora la questione della gestione dei rifiuti, determinata tra l'altro dal fatto che la presidenza della regione si opponeva al termovalorizzatore di Acerra. Sono passati da allora dieci anni e l'attuale situazione è diretta conseguenza di quelle scelte.

Mario PESCANTE, *presidente*, riterrebbe utile, nelle premesse al parere favorevole, dare conto delle posizioni assunte in sede europea rispetto al caso italiano e delle risposte in tal senso offerte dal presente provvedimento.

Sandro GOZI (PD) condivide il suggerimento formulato dal presidente Pescante, ritenendo opportuno, richiamare, in premessa al parere, la sentenza del 4 marzo 2010 della Corte di giustizia, con la quale l'Italia è stata giudicata inadempiente agli obblighi incombenti in forza della direttiva 2006/12/CE, in particolare, contestando all'Italia di non avere adottato tutte le misure necessarie allo smaltimento dei rifiuti nella regione Campania ovvero di non aver creato una rete integrata ed adeguata di impianti di smaltimento idonei a consentire l'autosufficienza in materia di smaltimento di rifiuti, con grave pregiudizio per la salute dell'uomo e l'integrità dell'ambiente. Occorrerebbe altresì segnalare che lo scorso 26 novembre 2010 il Commissario europeo per l'Ambiente, Janez Potocnik, in riferimento alla visita di una delegazione di funzionari della Commissione in Campania, attraverso l'ufficio stampa della Commissione ha dichiarato di ritenere che le misure necessarie per dare esecuzione alla sentenza pronunciata nel marzo 2010 dalla Corte di giustizia europea non siano ancora state applicate. Per dare esecuzione alla sen-

tenza ed evitare sanzioni, la Commissione chiede all'Italia che le autorità della Campania adottino con urgenza un nuovo piano di gestione dei rifiuti. Il Commissario, infine, ha sottolineato l'importanza che il nuovo piano di gestione dei rifiuti sia il risultato di un processo pienamente inclusivo e trasparente, al fine di creare un vasto senso di condivisione e di ottenere il sostegno di tutti i cittadini nella regione.

Occorre altresì chiarire se e come il decreto-legge in esame risponde ai rilievi formulati.

Giuseppina CASTIELLO (PdL), *relatore*, alla luce del dibattito svoltosi, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*), che riporta in premessa i dati testé richiamati.

Enrico FARINONE (PD) conferma l'astensione del gruppo del PD sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Nunziante CONSIGLIO (LNP) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Nicola FORMICHELLA (PdL) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

Disciplina dell'attività di costruttore edile e delle attività professionali di completamento e finitura edilizia.

Nuovo testo C. 60 Realacci e abb.

(Parere alla VIII Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 24 novembre 2010.

Giovanni DELL'ELCE (PdL), *relatore*, anche tenuto conto del parere favorevole che la XIV Commissione ha già espresso sul testo precedentemente adottato dalla Commissione di merito, formula una proposta di parere favorevole.

Enrico FARINONE (PD) sottolinea l'importanza del provvedimento che interviene – tra l'altro – in un settore particolarmente esposto alla crisi, anche sotto il profilo occupazionale. L'intento della proposta di legge appare pertanto condivisibile, anche tenuto conto del fatto che si tratta di uno dei pochi interventi di politica attiva del Governo, che offre supporto alle piccole e medie imprese, in un settore dove purtroppo gli infortuni sul lavoro sono in numero assai elevato.

Per tali motivi, preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Nunziante CONSIGLIO (LNP) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di sicurezza sul lavoro per la bonifica degli ordigni bellici.

Testo unificato C. 3222 Moffa e C. 3481 Farina Coscioni.

(Parere alle Commissioni XI e XII).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Nunziante CONSIGLIO (LNP), *relatore*, ricorda che la Commissione politiche dell'Unione europea è chiamata ad esprimere il prescritto parere sul testo unificato delle proposte di legge in oggetto, adottato come testo base dalle Commis-

sioni riunite XI (Lavoro) e XII (Affari sociali) nella seduta del 23 novembre 2010 e modificato con l'approvazione di un unico emendamento nella seduta del 30 novembre scorso.

L'articolo unico del provvedimento all'esame modifica in più parti il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (recante il testo unico in materia di salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro), al fine di introdurre norme volte a prevenire i rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi nei cantieri temporanei o mobili interessati da attività di scavo. Il testo reca modifiche agli articoli 28, 91, 100, 104, nonché agli allegati XI e XV, del citato decreto legislativo n. 81 del 2008.

Viene previsto che il datore di lavoro debba tener conto, nell'ambito della valutazione dei rischi, anche dei rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi nei cantieri temporanei o mobili, interessati da attività di scavo.

Il coordinatore della progettazione deve valutare il rischio dovuto alla presenza di ordigni bellici inesplosi rinvenibili durante le attività di scavo, e, nel caso in cui ritenga necessario, sulla base del parere espresso dall'autorità militare competente per territorio, procedere alla bonifica preventiva del sito; in tal caso, il committente deve incaricare un'impresa specializzata, in possesso di un'adeguata capacità tecnico-economica e capace di impiegare idonee attrezzature e personale dotato di brevetti per l'espletamento delle attività relative alla bonifica sistematica. Tali imprese devono inoltre risultare iscritte ad un apposito albo da istituirsi presso il Ministero della difesa con decreto interministeriale, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame. Allo stesso decreto viene demandata la definizione dei criteri per la verifica dell'idoneità delle imprese ai fini dell'iscrizione al medesimo albo, nonché la valutazione biennale della medesima idoneità.

Viene, poi, stabilito che nella redazione del piano di sicurezza e coordinamento siano specificamente previsti i rischi derivanti dal possibile rinvenimento di tali ordigni bellici.

Vengono, poi, modificati gli Allegati XI e XV in modo che il rischio di esplosione di tali ordigni sia incluso tra le attività previste nell'elenco dei lavori comportanti rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori e che lo stesso sia valutato tra i fattori di analisi dei rischi cui è obbligato il coordinatore per la progettazione in riferimento all'area e alla organizzazione del cantiere, alle lavorazioni e alle loro interferenze.

Le novità introdotte non rivestono alcun profilo problematico in ordine alla compatibilità con la normativa europea in materia di sicurezza sul lavoro, accrescendo, al contrario, il livello di tutela dei lavoratori esposti ai rischi derivanti dal rinvenimento di ordigni bellici.

Ricorda, al riguardo, che l'articolo 153 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, riprendendo le disposizioni dell'articolo 137 del TCE, stabilisce che l'Unione europea sostiene e completa l'azione degli Stati membri al fine di migliorare l'ambiente di lavoro, proteggere la sicurezza e la salute dei lavoratori, migliorare le condizioni di lavoro; sicurezza sociale e protezione sociale dei lavoratori.

A tal fine il Parlamento europeo e il Consiglio possono adottare, mediante direttive, le prescrizioni minime applicabili progressivamente, tenendo conto delle condizioni e delle normative tecniche esistenti in ciascuno Stato membro.

La normativa comunitaria relativa a salute e sicurezza sul lavoro si suddivide sostanzialmente in due tipologie di provvedimenti: la direttiva quadro 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, che contiene disposizioni di base relative all'organizzazione sanitaria e alla sicurezza sul luogo di lavoro, alle responsabilità dei datori di lavoro e dei lavoratori; e diciannove direttive particolari, relative a specifici aspetti o singoli settori.

Ricorda, infine, che in data 21 febbraio 2007, la Commissione dell'Unione europea ha adottato la nuova Strategia quinquennale per la salute e la sicurezza sul lavoro (2007-2012) con l'obiettivo di ridurre di un quarto le malattie professionali e gli infortuni sul lavoro nell'Unione europea.

Mario PESCANTE, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 10.20.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Martedì 14 dicembre 2010. — Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 10.20.

Proposta di regolamento (UE) del Consiglio sul regime di traduzione del brevetto dell'Unione europea.

COM(2010)350 def.

(Parere alla X Commissione).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 21 luglio 2010.

Elena CENTEMERO (Pdl), *relatore*, formula una proposta di parere contrario (*vedi allegato 2*) che illustra nel dettaglio e che auspica possa essere oggetto di adeguato approfondimento da parte della Commissione.

Mario PESCANTE, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 10.30.

ALLEGATO 1

DL 196/10: Disposizioni relative al subentro delle amministrazioni territoriali della regione Campania nelle attività di gestione del ciclo integrato dei rifiuti (nuovo testo C. 3909 Governo).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione,

esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 3909 Governo, di conversione del DL 196/10 recante « Disposizioni relative al subentro delle amministrazioni territoriali della regione Campania nelle attività di gestione del ciclo integrato dei rifiuti »;

considerato che la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti nella regione Campania presenta tuttora profili problematici;

preso atto che la Corte di giustizia ha giudicato inadempiente l'Italia con sentenza 4 marzo 2010 per non aver creato una rete adeguata di impianti di smaltimento di rifiuti nella regione Campania;

valutato quanto richiesto dalla Commissione europea all'Italia in ordine alla

necessità che le autorità della Campania adottino con urgenza un nuovo piano di gestione dei rifiuti;

valutato che il provvedimento in esame è volto a rispondere alle questioni sollevate in sede europea, favorendo in particolare il subentro delle amministrazioni territoriali della regione Campania nelle attività di gestione del ciclo integrato dei rifiuti;

considerato che è stata avviata la procedura per la realizzazione di nuovi impianti di smaltimento, segnatamente a Napoli e Salerno, e che è stato definito l'accordo in merito al nuovo piano di gestione dei rifiuti,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

Proposta di regolamento (UE) del Consiglio sul regime di traduzione del brevetto dell'Unione europea (COM(2010)350 def.).**PROPOSTA DI PARERE FORMULATA DAL RELATORE**

La XIV Commissione,

esaminata ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento la proposta di regolamento (UE) del Consiglio sul regime di traduzione del brevetto dell'Unione europea (COM(2010)350);

considerato che:

a) la proposta verte su una questione di primaria importanza per il sistema produttivo e soprattutto per le prospettive di crescita e di innovazione delle imprese;

b) l'obiettivo che la proposta si prefigge è di semplificare gli adempimenti e ridurre i costi attualmente molto elevati connessi alla convalida del brevetto europeo;

c) i suddetti costi appaiono particolarmente gravosi per le PMI che costituiscono la maggior parte del sistema produttivo nazionale;

d) la soluzione prospettata dalla proposta per rispondere all'obiettivo indicato, che assumerebbe la prassi attualmente vigente in seno all'Ufficio europeo dei brevetti (UEB), per cui il brevetto UE dovrebbe essere trattato, rilasciato e pubblicato in una delle lingue di lavoro dell'UEB, vale a dire francese, inglese o tedesco, appare palesemente contraria alle disposizioni del Trattato sul funzionamento dell'UE (articoli 118 e 342) che stabiliscono il principio della parità fra tutte le lingue ufficiali dell'UE;

e) per questo motivo assai opportunamente il Governo italiano ha apposto il veto in sede di Consiglio;

f) la soluzione prospettata, inoltre, appare inaccettabile e inadeguata allo scopo in quanto, per un verso, crea ingiustificate

sperequazioni tra le imprese italiane e le imprese dei paesi le cui lingue fanno parte del regime di traduzione proposto dalla Commissione e, per altro verso, impone comunque alle imprese italiane i costi della traduzione, in tal modo gravandole di maggiori oneri rispetto alle concorrenti di altri paesi, a scapito della loro competitività;

tenuto conto che l'ipotesi alternativa che è stata prospettata in sede negoziale, nonché dalla stessa presidenza belga al fine di favorire una soluzione di compromesso, per cui si utilizzerebbe quale unica lingua per il rilascio e il riconoscimento di brevetti europei l'inglese avrebbe almeno il vantaggio di una maggiore semplificazione e di non creare sperequazioni, considerato che tale lingua è la più diffusa nel mondo degli affari e dell'economia;

considerato che l'iniziativa assunta da alcuni paesi membri di superare il veto espresso dall'Italia, dalla Spagna e da altri Stati, di ricorrere allo strumento della cooperazione rafforzata per assumere la proposta avanzata dalla Commissione sembrerebbe lesiva del principio dell'unanimità che in base ai citati articoli 118 e 342 deve regolare la materia dei regimi linguistici all'interno dell'UE;

preso atto con compiacimento che sulla posizione molto ferma assunta dal Governo italiano si è registrato nel nostro paese un ampio consenso, soprattutto da parte delle organizzazioni rappresentative del sistema delle imprese,

esprime

PARERE CONTRARIO

sulla proposta di regolamento.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per le questioni regionali

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 196/10: Disposizioni relative al subentro delle amministrazioni territoriali della regione Campania nelle attività di gestione del ciclo integrato dei rifiuti. Nuovo testo C. 3909 Governo (Parere alla VIII Commissione della Camera) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazione</i>)	71
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	74

SEDE CONSULTIVA

Martedì 14 dicembre 2010. — Presidenza del presidente Davide CAPARINI.

La seduta comincia alle 8.30.

DL 196/10: Disposizioni relative al subentro delle amministrazioni territoriali della regione Campania nelle attività di gestione del ciclo integrato dei rifiuti. Nuovo testo C. 3909 Governo.

(Parere alla VIII Commissione della Camera).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazione*).

La Commissione avvia l'esame del provvedimento in oggetto.

Davide CAPARINI, *presidente*, in sostituzione del relatore senatore Salvatore Piscitelli, illustra il testo in esame, teso a favorire il subentro delle amministrazioni territoriali della regione Campania, con particolare riguardo alle province, nelle attività di gestione del ciclo integrato dei rifiuti. Rileva che l'articolo 1, al comma 1, espunge tre siti di discarica dall'elenco delle discariche da realizzare ai sensi

dell'articolo 9, comma 1, del decreto-legge n. 90 del 2008. Sottolinea che il comma 2 prevede la possibilità, per il presidente della regione Campania, sentiti le province e gli enti locali interessati, di nominare commissari straordinari con potere di agire in deroga alla legislazione vigente in materia di appalti pubblici e di valutazione di impatto ambientale, al fine di garantire la realizzazione urgente dei siti da destinare a discarica, nonché ad impianti di trattamento o di smaltimento dei rifiuti. Riferisce che il comma 3 reca alcune novelle all'articolo 6-ter del decreto-legge n. 90 del 2008 finalizzate a consentire l'utilizzo della cosiddetta frazione organica stabilizzata (FOS) prodotta dagli impianti di cui all'articolo 6, comma 1, del medesimo decreto, in considerazione degli interventi tecnici, praticati presso gli impianti, volti a conseguire idonei livelli di biostabilizzazione dei rifiuti. Osserva che il comma 4 inserisce un nuovo comma 1-bis all'articolo 6-ter del predetto decreto-legge n. 90 del 2008 che autorizza, presso gli impianti STIR, la realizzazione di impianti di digestione anaerobica della frazione organica derivante dai rifiuti, al fine di ridurre il conferimento in discarica dei

residui dei rifiuti trattati. Si sofferma quindi sui contenuti del comma 5 e del comma 6, che prevede che, in caso di mancato rispetto, da parte dei comuni, degli obiettivi minimi di raccolta differenziata, il prefetto diffida il comune inadempiente a provvedere entro sei mesi, trascorsi i quali attiva le procedure per la nomina di un commissario *ad acta*. Rileva quindi che il comma 7 prevede la possibilità per il Governo di promuovere, nell'ambito di una seduta della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, convocata su richiesta della Regione, un accordo interregionale volto allo smaltimento dei rifiuti campani anche in altre regioni. Evidenzia che l'articolo 1-*bis* reca disposizioni in materia di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU) e di tariffa integrata ambientale (TIA), mentre l'articolo 2, al comma 1, proroga la disposizione di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge n. 195 del 2009, che prevede l'applicazione degli ammortizzatori sociali in favore del personale non collocato nella dotazione organica dei Consorzi operanti nella regione Campania nel settore dei rifiuti; il comma 2 dispone la separazione delle funzioni svolte dal Consorzio unico di bacino delle province di Napoli e di Caserta. Illustra quindi l'articolo 3, che reca disposizioni finanziarie di sostegno della gestione regionale del ciclo dei rifiuti, nonché misure volte alla copertura finanziaria degli accordi operativi per l'attuazione delle misure di compensazione ambientale; la norma autorizza la regione a disporre di risorse finanziarie, nel limite di 150 milioni di euro a valere sul Fondo aree sottoutilizzate (FAS), per la quota regionale spettante alla regione, necessarie all'esecuzione di un serie di attività tra cui la raccolta e trasporto dei rifiuti e l'incremento della raccolta differenziata.

Formula quindi una proposta di parere favorevole con condizione e osservazione.

Il deputato Luciano PIZZETTI (PD) deplora il susseguirsi di provvedimenti d'urgenza che producono una condizione di evidente incertezza normativa in merito alla gestione dello smaltimento dei rifiuti in Campania. Valuta negativamente le dichiarazioni di mera propaganda diffuse dalla Presidenza del Consiglio riguardo ad una presunta conclusione della fase di emergenza in una regione che presenta invece evidenti e gravi condizioni di criticità nella gestione del ciclo dei rifiuti. Pur apprezzando le previsioni che prevedono l'acquisizione del parere degli enti territoriali in ordine alla nomina dei commissari preposti alla gestione del ciclo dei rifiuti, fa notare che la norma potrebbe essere inopinatamente disattesa, come dimostrano precedenti analoghi. Dichiara quindi il proprio voto contrario sulla proposta di parere del relatore.

Il deputato Mario PEPE (PD) reputa tardivo ed inefficace il provvedimento in esame e lesivo delle prerogative delle autonomie territoriali che andrebbero invece salvaguardate. Esprime riserve sulla legittimità e sull'utilità del regime commissariale, che di fatto comprime le funzioni costituzionalmente assegnate alla regione ed agli enti locali senza produrre alcun proficuo risultato rispetto alla condizione di emergenza in cui versa la Campania. Contesta quindi le previsioni del decreto-legge che sottraggono risorse dal fondo FAS per destinarle alla provincia di Napoli; ravvisa l'esigenza che si delinei una più equa distribuzione delle predette risorse tra tutte le aree interne della regione.

Il senatore Claudio MOLINARI (PD), evidenzia che la condizione di emergenza nella gestione del ciclo dei rifiuti in Campania assume una specifica valenza istituzionale, in quanto si registra l'assoluta inadeguatezza delle istituzioni rappresentative degli enti territoriali della Campania a superare le condizioni di criticità in cui versa la regione. Sostiene che la realizzazione di nuovi termovalorizzatori è pre-

giudicata dalle gravi infiltrazioni della criminalità organizzata. Sottolinea quindi che il regime commissariale nella regione Campania si è dimostrato del tutto inefficace ed inadeguato.

Il deputato Ugo LISI (Pdl) dichiara di condividere i rilievi mossi dal deputato Pepe in ordine all'esigenza che si delinei

un maggiore equilibrio nella distribuzione delle risorse tra le aree interne della regione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore (*vedi allegato*).

La seduta termina alle 8.50.

ALLEGATO

DL 196/10: Disposizioni relative al subentro delle amministrazioni territoriali della regione Campania nelle attività di gestione del ciclo integrato dei rifiuti (Nuovo testo C. 3909 Governo).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per i profili di propria competenza, il decreto-legge 26 novembre 2010, n. 196, recante disposizioni relative al subentro delle amministrazioni territoriali della regione Campania nelle attività di gestione del ciclo integrato dei rifiuti, in corso di esame presso la VIII Commissione della Camera;

considerato che il provvedimento inserisce alla materia ambientale, assegnata dall'articolo 117, secondo comma, lettera s) della Costituzione, alla competenza esclusiva dello Stato, ed evidenziato che il « governo del territorio » è riconducibile alla competenza concorrente tra Stato e regioni ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

preso atto che appare non aver fornito utili e soddisfacenti risultati il regime

dei commissari preposti alla gestione del ciclo dei rifiuti in Campania,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

sia precisato che le disposizioni recate dal testo in esame debbano comunque far salve le competenze costituzionalmente riconosciute alle autonomie territoriali ai sensi delle previsioni del titolo V, parte seconda, della Costituzione;

e con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere una più equa distribuzione tra le province della regione delle complessive risorse destinate dal decreto-legge all'emergenza rifiuti in Campania.

INDICE GENERALE

COMMISSIONI RIUNITE (VIII e X)

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 3

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Disposizioni in materia di etichettatura e di qualità dei prodotti alimentari. C. 2260-*bis*-B, approvato dalla Camera e modificato dalla 9^a Commissione permanente del Senato (Parere alla XIII Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) 4

ALLEGATO 1 (*Parere approvato*) 11

DL 196/10: Disposizioni relative al subentro delle amministrazioni territoriali della regione Campania nelle attività di gestione del ciclo integrato dei rifiuti. Nuovo testo C. 3909 Governo (Parere alla VIII Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole con una condizione e un'osservazione*) 5

ALLEGATO 2 (*Parere approvato*) 12

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 7

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale. Atto n. 292 (Rilievi alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale) (*Seguito dell'esame e rinvio*) 7

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di istituzione della Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo – nelle province di Monza e della Brianza, di Fermo e di Barletta – Andria – Trani. Atto n. 299 (*Esame e rinvio*) 8

SEDE REFERENTE:

Modifica all'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, concernente il divieto di indossare gli indumenti denominati *burqa* e *niqab*. C. 627 Binetti, C. 2422 Sbai, C. 2769 Cota, C. 3018 Mantini, C. 3020 Amici, C. 3183 Lanzillotta, C. 3205 Vassallo, C. 3368 Vaccaro, C. 3715 Reguzzoni, C. 3719 Garagnani e C. 3760 Bertolini (*Seguito dell'esame e rinvio*) . 10

COMITATO RISTRETTO:

Istituzione della Giornata della memoria per le vittime della mafia. C. 656 D'Antona, C. 883 Angela Napoli, C. 1925 Granata e C. 3179 Santelli 10

II Giustizia

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica federativa del Brasile in materia di cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma l'11 novembre 2008. C. 3882 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) 14

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo concernente disposizioni sanzionatorie per le violazioni del regolamento (CE) n. 504/2008 recante attuazione delle direttive 90/426/CEE e 90/427/CEE sui metodi di identificazione degli equidi, nonché gestione dell'anagrafe da parte dell'UNIRE. Atto n. 293 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e conclusione – Parere favorevole</i>)	15
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	16

III Affari esteri e comunitari

RISOLUZIONI:

7-00445 Nirenstein: Sul Protocollo Addizionale alla Convenzione sulla cybercriminalità. (<i>Discussione e conclusione – Approvazione</i>)	17
7-00452 Stefani: Sul Partenariato orientale dell'Unione europea e sulla situazione nel Caucaso meridionale (<i>Discussione e conclusione – Approvazione</i>).	18

INTERROGAZIONI:

5-03946 Tempestini: Sulla situazione dei profughi eritrei in Sinai	19
ALLEGATO (<i>Testo della risposta</i>)	20

IV Difesa

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica federativa del Brasile in materia di cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma l'11 novembre 2008. C. 3882 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>).	22
Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea. Testo unificato C. 2854 Buttiglione e abbinato (Parere alla XIV Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	24
Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di sicurezza sul lavoro per la bonifica degli ordigni bellici. Testo unificato C. 3222 Moffa e abbinato (Parere alle Commissioni riunite XI e XII) (<i>Esame e rinvio</i>)	27
Sui lavori della Commissione	28
ERRATA CORRIGE	28

VI Finanze

SEDE CONSULTIVA:

Sull'ordine dei lavori	29
Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa allo sdoganamento centralizzato, concernente l'attribuzione delle spese di riscossione nazionali trattenute allorché le risorse proprie tradizionali sono messe a disposizione del bilancio dell'UE. C. 3356-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	30
Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Moldova per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo. C. 3881 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	31
Disposizioni in materia di etichettatura e di qualità dei prodotti alimentari. C. 2260-bis-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla XIII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Nulla osta</i>)	35

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/49/CE per quanto riguarda taluni obblighi di comunicazione a carico delle società di medie dimensioni e l'obbligo di redigere conti consolidati. Atto n. 300 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	38
<i>ALLEGATO (Proposta di parere formulata dal relatore)</i>	41

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni nell'ambito dell'istruttoria legislativa sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale (Atto n. 292).	
Audizione del Vice Capo di Gabinetto del Ministro dell'economia e delle finanze Marco Pinto	40
Audizione dei rappresentanti del Consiglio nazionale del notariato	40
AVVERTENZA	40

VII Cultura, scienza e istruzione

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	42
---	----

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	43
AVVERTENZA	43

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni**ATTI DEL GOVERNO:**

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/17/CE recante modifica della direttiva 2002/59/CE relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e di informazione. Atto n. 298 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	44
--	----

X Attività produttive, commercio e turismo

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	48
---	----

XI Lavoro pubblico e privato

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	49
---	----

SEDE CONSULTIVA:

DL 196/2010: Disposizioni relative al subentro delle amministrazioni territoriali della regione Campania nelle attività di gestione del ciclo integrato dei rifiuti. C. 3909 Governo (Parere alla VIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione</i>)	49
<i>ALLEGATO (Parere approvato dalla Commissione)</i>	53

XII Affari sociali**SEDE CONSULTIVA:**

DL 196/2010: Disposizioni relative al subentro delle amministrazioni territoriali della regione Campania nelle attività di gestione del ciclo integrato dei rifiuti. C. 3909 Governo (Parere alla VIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	54
Interpretazione autentica del comma 2 dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1998, n. 407, in materia di applicazione delle disposizioni concernenti le assunzioni obbligatorie e le quote di riserva in favore dei disabili. Testo unificato C. 3720 Schirru e abb. (Parere alla XI Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	55

Disposizioni in materia di etichettatura e di qualità dei prodotti alimentari. C. 2260-bis-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dalla 9 ^a Commissione permanente del Senato della Repubblica (Parere alla XIII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	56
AVVERTENZA	57

XIII Agricoltura

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di etichettatura e di qualità dei prodotti alimentari. C. 2260-bis-B, approvato della Camera e modificato dalla 9 ^a Commissione permanente del Senato (<i>Esame e rinvio</i>)	58
---	----

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla situazione dei mercati delle sementi e degli agrofarmaci.	
Audizione dei rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole Coldiretti, Confagricoltura, CIA, Copagri e Filiera agricola italiana (FAGRI) e delle cooperative agricole Agci-Agrital, Fedagri-Confcooperative, Legacoop-Agroalimentare e Unci-Coldiretti (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	60
ERRATA CORRIGE	60
AVVERTENZA	60

XIV Politiche dell'Unione europea

SEDE CONSULTIVA:

DL 196/10: Disposizioni relative al subentro delle amministrazioni territoriali della regione Campania nelle attività di gestione del ciclo integrato dei rifiuti. Nuovo testo C. 3909 Governo (Parere alla VIII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>) ...	61
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	69
Disciplina dell'attività di costruttore edile e delle attività professionali di completamento e finitura edilizia. Nuovo testo C. 60 Realacci e abb. (Parere alla VIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	66
Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di sicurezza sul lavoro per la bonifica degli ordigni bellici. Testo unificato C. 3222 Moffa e C. 3481 Farina Coscioni (Parere alle Commissioni XI e XII) (<i>Esame e rinvio</i>)	66

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta di regolamento (UE) del Consiglio sul regime di traduzione del brevetto dell'Unione europea. COM(2010)350 def. (Parere alla X Commissione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio</i>)	68
ALLEGATO 2 (<i>Proposta di parere formulata dal relatore</i>)	70

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

SEDE CONSULTIVA:

DL 196/10: Disposizioni relative al subentro delle amministrazioni territoriali della regione Campania nelle attività di gestione del ciclo integrato dei rifiuti. Nuovo testo C. 3909 Governo (Parere alla VIII Commissione della Camera) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazione</i>)	71
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	74

*Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S. p. A.*

€ 4,80



16SMC0004160